



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 122

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 26 luglio 2023

## INDICE

### Comitati

Per la legislazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

### Commissioni riunite

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 8
---	---------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 9
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 10
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 21
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i> . . . . .	» 39

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 40
---------------------------	------

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 43
---------------------------	------

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 48
---------------------------	------

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 64
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 69

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	77
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	82
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	88
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	102
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i> . . . . .	»	104
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	104
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (3<sup>a</sup> pomeridiana) (*)</i>		
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	112
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	120
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i> . . . . .	»	128
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	129
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	129
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	132

### Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la  
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	135
---------------------------	-------------	-----

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-  
blica:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	141
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	141

Commissione parlamentare per il contrasto degli svan-  
taggi derivanti dall'insularità:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	142
---------------------------	---	-----

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 122° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 luglio 2023.

**Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 144

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Plenaria* . . . . . » 146

---

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

**21<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATERA

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

## PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 819

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) è stata trasmessa dal Governo in data 22 giugno 2023, ad eccezione degli articoli 4, recante misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi, 12, recante misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità nel corso dell'anno 2022, e 20, recante proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali. L'ATN andrebbe pertanto integrata con gli elementi di valutazione relativi a tali articoli e alle modifiche apportate al decreto-legge nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati;

in pari data è stata trasmessa l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli 2 e 10 del decreto-legge. L'AIR andrebbe pertanto integrata con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

pur nella varietà degli ambiti di intervento di pertinenza dei singoli Dicasteri, l'ATN e l'AIR presentano una sostanziale uniformità di metodo. In particolare, l'AIR evidenzia i principali impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari e, in taluni casi, gli elementi quantitativi a supporto dell'analisi;

con riguardo all'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, è opportuno prevedere che il Parlamento sia informato periodicamente sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le disposizioni del decreto-legge, anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati che introducono ambiti normativi di carattere sostanziale, come nel caso della sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali, recata dall'articolo 4-bis, della so-

spensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali, recata dall'articolo 4-ter, del rinnovo o della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui all'articolo 7-bis, degli interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi, previsti dall'articolo 12-bis, delle disposizioni in materia di verifiche antimafia, recate dall'articolo 12-ter, e delle misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche, previste dall'articolo 17-bis, risultano coerenti con le ragioni di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

coerenti con i requisiti di necessità e urgenza indicati nel preambolo, risultano altresì le disposizioni relative ai principi organizzativi per la ricostruzione *post*-calamità recate dal capo I-bis, che regolano la figura del Commissario straordinario alla ricostruzione e la Cabina di coordinamento per la ricostruzione e le disposizioni del capo I-ter che dispongono in materia di ricostruzione dei beni danneggiati privati (sezione I) e pubblici (sezione II), nonché le misure per la tutela ambientale previste dal capo I-quater e per il recupero della capacità produttiva previste dalla capo I-quinquies;

*con riguardo all'omogeneità di contenuto,*

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare rispettata la finalità unitaria di definire misure volte a fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

le disposizioni finali e finanziarie di cui all'articolo 20-duodecies del capo I-quinquies potrebbero essere più opportunamente collocate sotto il capo II del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene opportuno che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro delegato trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione, che illustri lo stato di avanzamento della ricostruzione, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

## **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 26 luglio 2023

### **Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

*Presidenza della Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**CANTÙ**

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FISH (FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP), ASSOCIAZIONE ASACOM (ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE), FAND (FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ), UICI (UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI), FIRST (FEDERAZIONE ITALIANA RETE SOSTEGNO E TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ) E ENS (ENTE NAZIONALE SORDI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 236 (ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI PERSONALE SCUOLA)*



**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Sottocommissione per i pareri**

**28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOSATO

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**(567) BALBONI e altri. – Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 18 e 19 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**Plenaria****92<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente***BALBONI***indi**del Vice Presidente***TOSATO**

*Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo – sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 27 agosto – che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, abrogando altresì la precedente direttiva 2009/50/CE.

La suddetta direttiva 2021/1883 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023. Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'allegato A della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021). Il termine per l'esercizio della delega scade il 18 ottobre 2023.

Le disposizioni dettate dalla direttiva oggetto di recepimento intendono promuovere un regime più attraente ed efficace nei Paesi dell'Unione europea per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, modificando l'ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all'interno dell'Unione.

Nello specifico, la direttiva si propone di: ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta blu UE), stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel ter-

ritorio degli Stati membri; ampliare i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari; estendere le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.

Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 1 apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al fine di ridefinire la normativa sull'ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati; resta fermo che tale normativa si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti summenzionati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona, fisica o giuridica.

Il comma 1 modifica in più punti l'articolo 27-*quater*, rubricato « Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE ».

La lettera *a*) del comma 1 modifica i requisiti di istruzione o di formazione ai fini dell'applicabilità della disciplina speciale in oggetto. In base alle nuove previsioni, possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati alternativamente in possesso: del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante « Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 »; dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali), limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 modificano e abrogano talune disposizioni del comma 3 dell'articolo 27-*quater*, che individua le categorie di stranieri cui non si applicano le disposizioni in oggetto. L'effetto conseguito consiste nell'ampliamento della platea dei soggetti abilitati a richiedere il rilascio della Carta blu UE. Infatti, con la novella in oggetto, sono ora inclusi anche i beneficiari di protezione internazionale, coloro

che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali e coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Le lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 1 innovano il comma 5 dell'articolo 27-*quater*, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell'immigrazione, aggiornandolo alle disposizioni della direttiva. In particolare, è ora previsto che il datore di lavoro debba indicare: la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore, come indicata nel novellato comma 1 dell'articolo 27-*quater*; il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero; con riferimento al parametro di natura economica, l'importo della retribuzione annuale, come ricavata dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale importo deve essere in ogni caso non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

La lettera *h*) aggiunge all'articolo 27-*quater* i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*. Il comma 5-*bis* prevede che, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non sia necessario dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 (ad esclusione del titolo per l'esercizio di professione regolamentate), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso. Il comma 5-*ter* stabilisce che, in deroga alla normativa vigente, il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

La lettera *i*) reca un intervento abrogativo di coordinamento.

La lettera *l*) modifica il comma 8 dell'articolo 27-*quater*, che disciplina l'ipotesi di una comunicazione che sostituisce il nulla osta, qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, è ora previsto che, in tale circostanza, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato dal questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

La lettera *m*) aggiunge i commi 11-*bis* e 11-*ter*, sulla scorta dei quali è aggiornato il campo delle « annotazioni » della Carta blu UE, al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale sia coloro che sono in possesso di determinate competenze professionali.

La lettera *n*) aggiunge un'ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso, revoca o rifiuto del rinnovo, se risulta che lo straniero non sia più in possesso, alternativamente, dei requisiti di professionalità richiesti ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato.

In tali casi, alla lettera *o*), si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità.

La lettera *p*) riduce da due anni a dodici mesi il termine concernente l'arco temporale entro il quale il lavoratore altamente qualificato è vincolato a esercitare attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stato rilasciato il titolo di soggiorno, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13-*ter*.

La lettera *q*) introduce i commi 13-*bis* e 13-*ter*, secondo i quali il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE e può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

La lettera *r*) reca un intervento di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera *p*).

La lettera *s*) inserisce la previsione sulla possibilità di conversione della Carta blu UE in un altro permesso di soggiorno e prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il titolare della suddetta Carta possa essere anche contestuale al rilascio della Carta medesima.

La lettera *t*) opera una revisione della disciplina relativa all'ingresso e al soggiorno in Italia di uno straniero titolare di una Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea. Riguardo alle modifiche introdotte, si segnala, in via di sintesi, che: viene inserita la possibilità, a prescindere dalla durata del soggiorno legale pregresso nell'altro Stato membro, di ingresso e soggiorno in Italia, per lo svolgimento di un'attività professionale, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni; viene ridotta da diciotto a dodici mesi la durata minima del suddetto soggiorno legale pregresso, posta come condizione al fine di un soggiorno e di un'attività lavorativa professionale in Italia di durata superiore a novanta giorni; il suddetto requisito di durata minima viene ulteriormente modulato per l'ipotesi in cui lo straniero si sia regolarmente già spostato in un altro Stato membro per le medesime finalità in oggetto (in tale ipotesi, la durata minima è posta con riferimento al soggiorno in quest'ultimo Stato e viene stabilita in sei mesi).

La lettera *u*) introduce alcune norme in materia di informazione istituzionale relativa alla disciplina della Carta blu UE, di comunicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Commissione europea, di consultazioni pubbliche e di relazioni sull'attuazione dell'isti-

tuto in oggetto, nonché di scambio di informazioni e documentazione con gli altri Stati membri.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto, come osserva la relazione illustrativa, reca un aggiornamento tecnico – in relazione a norme sopravvenute – nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2023, n. 50. Esame e rinvio)

Il relatore LISEI (*Fdl*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Ricorda che il decreto-legge n. 20 del 2023, all'articolo 1, comma 1, ha stabilito che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato siano definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico sull'immigrazione), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'*iter* del provvedimento prevede che esso sia adottato di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni e le organizzazioni del settore, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il decreto è poi trasmesso alla Conferenza unificata e alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei rispettivi pareri (da esprimere entro il prossimo 18 agosto).

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame contiene una programmazione triennale abbinata all'indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il provvedimento si compone di nove articoli, raggruppati in tre Capi.

Il Capo I, che individua i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso, comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 reca le definizioni.

L'articolo 2 individua i seguenti criteri comuni per la determinazione dei flussi di ingresso per il triennio: progressiva riduzione del divario tra

l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro; estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso; potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri allo scopo di agevolarne l'integrazione; incentivazione di modalità di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; sostegno agli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

L'articolo 3 indica i criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote. In particolare, sono previste: quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari; priorità nell'assegnazione dei lavoratori agricoli ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta; riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

L'articolo 4 elenca i criteri specifici per i flussi di ingresso, consentiti dalla legge, al di fuori delle quote. In particolare, si prevedono: incrementi degli ingressi per il triennio 2023-2025; ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi di lavoratori stranieri che abbiano completato tali attività; valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.

Il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 7, riguarda la determinazione delle quote di ingresso.

L'articolo 5 stabilisce, per il triennio 2023-2025, il numero complessivo di ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché di lavoro autonomo, ripartito per singola annualità.

L'articolo 6, all'interno delle quote complessive di cui all'articolo 5, determina il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, nonché il numero di ingressi, con relative fattispecie, che può essere convertito in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Anche in questo caso le quote sono riferite alle singole annualità.

L'articolo 7 specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi, ripartito per singola annualità, il numero di ingressi per lavoro subordinato stagionale. Nello specifico si tratta di: lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria; lavoratori di Stati

che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione sui rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari; apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Sono inoltre previste riserve di quote per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), in possesso dei seguenti requisiti: che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane), sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale nei settori dell'agricoltura e del turismo.

Il Capo III, recante disposizioni sulle procedure di ingresso, ricomprende gli articoli 8 e 9.

L'articolo 8 stabilisce i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nel territorio nazionale per ogni singola annualità.

L'articolo 9, infine, detta le disposizioni attuative del presente decreto.

In particolare, si dispone che, trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all'articolo 8, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, possa effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'articolo 5.

Ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta dei Ministeri competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(57) ASTORRE e altri.** – *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

**(203) SILVESTRONI e altri.** – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

**(313) SILVESTRONI e LIRIS.** – *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*



(367) *ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) *Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) *PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) *Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) *Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

– e petizione n. 488 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene doveroso da parte del Parlamento un giudizio sullo stato di applicazione della cosiddetta legge Delrio e sugli effetti dell'introduzione della elezione di secondo livello per gli organi delle Province e delle città metropolitane. A suo avviso, l'elezione indiretta potrebbe risultare funzionale in una democrazia compiuta e matura, mentre determina effetti distorsivi se inserita in un contesto di crisi del sistema politico, dei partiti e dei corpi intermedi, qual è quello che attraversa il Paese. Nel Sud Italia, in particolare, dove alcuni partiti sono diventati dei meri comitati elettorali, che si attivano solo in funzione delle consultazioni elettorali, i meccanismi di elezione indiretta finiscono per favorire la proliferazione di una sorta di « mercato del voto ».

Nell'esprimere un giudizio del tutto negativo sugli effetti della legge n. 56 del 2014, quindi, concorda sulla opportunità di un ripristino dell'elezione diretta, che – nonostante i suoi limiti a causa di fenomeni corruttivi e astensionismo – quanto meno restituisce ai cittadini la possibilità di esercitare la propria sovranità.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti da approfondire. Innanzitutto, la riattribuzione di funzioni significative alle province fa emergere la illogica esiguità della composizione dei consigli provinciali e metropolitani, che risultano meno numerosi dei consigli comunali delle città capoluogo, pur rappresentando territori più vasti. Per questo motivo, ricorda di aver presentato un emendamento volto ad aumentare il numero dei consiglieri, pur nella consapevolezza che tale proposta potrà risultare impopolare in

una fase contraddistinta da un atteggiamento dell'opinione pubblica contrario alla politica. Ritiene tuttavia che sia un grave errore ottenere risparmi di bilancio penalizzando la rappresentanza democratica, così come ritiene che il taglio del numero dei parlamentari abbia causato un difetto di rappresentatività dei territori più periferici e abbia anche messo in difficoltà i partiti di minori dimensioni.

In secondo luogo, esprime considerazioni critiche sulla soluzione proposta nel testo unificato riguardo alla disciplina elettorale. A suo avviso, sarebbe preferibile ripristinare il meccanismo previgente, basato su collegi uninominali e successiva ripartizione in base al consenso proporzionale delle liste collegate.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ricorda che il superamento delle province, previsto dalla legge n. 56 del 2014, non si è potuto realizzare compiutamente, essendo venuta meno l'abolizione dell'ente provincia introdotta dalla riforma costituzionale del 2016, che non è entrata in vigore non avendo superato il vaglio del *referendum* costituzionale.

A suo avviso, si sarebbe potuto aggiornare la disciplina vigente ammodernandola secondo la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, come proposto dal disegno di legge n. 490, di cui è prima firmataria. Prende atto che invece la maggioranza ha preferito tornare al sistema di elezione diretta, intercettando probabilmente una richiesta trasversale diffusa sui territori.

Ritiene tuttavia che emergano alcune criticità. In particolare, al di là degli oneri per gli emolumenti del personale politico eletto direttamente, bisognerebbe individuare subito le funzioni e competenze da attribuire alle province, con la relativa dotazione di risorse economiche e di personale necessaria per il loro svolgimento, invece di rinviarne la definizione con una delega al Governo.

A suo avviso, nel corso dell'esame in sede referente, il Governo dovrebbe chiarire quale sarà il nuovo assetto delle province, anche per evitare polemiche sui costi della politica. Per questo motivo, sospende per il momento il giudizio sul testo unificato in discussione.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) precisa che il Partito democratico non è aprioristicamente contrario all'elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale. Tuttavia, come rilevato dalla senatrice Gelmini, non si dovrebbe procedere al ripristino dell'elezione diretta senza avere prima risolto la questione delle funzioni e delle dotazioni di risorse economiche e di personale da attribuire per il loro svolgimento.

Sottolinea che già la riforma del 2014 ha trasferito alcune funzioni alle regioni, lasciandone altre residuali in capo alle Province, senza prevedere un adeguato supporto in termini di stanziamenti e personale. Conseguentemente, aspetti importanti come la navigabilità e il controllo degli argini dei fiumi, la viabilità e la manutenzione delle strade, sono stati trascurati a causa della confusione nel riparto delle competenze e della insufficiente dotazione di risorse.

In secondo luogo, con riferimento al sistema elettorale, formula considerazioni critiche sulla possibilità di evitare il ballottaggio qualora il candidato alla carica di presidente della Provincia e di sindaco metropolitano ottenga il 40 per cento dei voti validi. Si tratterebbe, infatti, di un premio di maggioranza eccessivo. Su tale aspetto, preannuncia che la sua parte politica intende insistere per mantenere la percentuale del 50 per cento, che peraltro garantisce una maggiore legittimazione agli eletti.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) dà atto alla relatrice di aver svolto un complesso lavoro di sintesi tra le molteplici proposte presentate, cercando di dare giustamente riscontro alle diverse istanze, considerato che si sta avviando un percorso di risanamento dopo l'esperienza negativa della elezione indiretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, introdotta dalla legge n. 56 del 2014. Tale meccanismo, infatti, aggrava la disaffezione per la politica, aumentando la distanza dei cittadini dai luoghi della decisione dei processi democratici.

Dal momento che la riorganizzazione degli enti territoriali con la definitiva soppressione delle Province è stata respinta in occasione del *referendum* sulla riforma costituzionale del 2016, si è optato per la soluzione – individuata dal testo unificato in esame – di tornare al sistema di elezione diretta, attribuendo alla Provincia un complesso di importanti funzioni, tra cui quella di connettere e rappresentare sia i territori di minori dimensioni, sia le aree metropolitane, spesso soffocate dal centralismo del Comune capoluogo.

Ritiene quindi positiva l'introduzione di un sistema di elezione diretta anche per la Città metropolitana, dove a suo avviso il *vulnus* alla democrazia è ancora più grave, poiché molti cittadini restano esclusi dal processo di elezione del sindaco metropolitano, in quanto coincidente con il sindaco del Comune capoluogo. A tale proposito, anticipa di aver presentato l'emendamento 3.3 con cui si propone di modificare la denominazione del sindaco metropolitano con quella di presidente della Città metropolitana, per evitare confusioni di tipo lessicale e politico.

Sottolinea che si è opportunamente espunto dal testo qualsiasi riferimento ai Comuni, in particolare con riferimento al ballottaggio, per evitare polemiche e consentire un adeguato e organico approfondimento in altra sede.

Per quanto riguarda il meccanismo elettorale, ritiene che la questione sia ancora aperta: pur considerando valida la soluzione prospettata dalla relatrice, con l'individuazione di collegi subprovinciali per ovviare alla definizione di un unico collegio coincidente con il territorio della provincia, ritiene preferibile il ripristino del previgente sistema elettorale, che tra l'altro alcuni costituzionalisti reputano opportuno adottare anche per l'elezione dei parlamentari. In tal senso, è stato presentato l'emendamento 7.3, a prima firma del presidente Balboni.

Si dichiara disponibile a discutere ulteriormente sulle funzioni da attribuire alle Province.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritiene importante procedere a una rivisitazione della disciplina sugli enti territoriali, perché la riforma del 2014 ha messo in difficoltà gli amministratori degli enti di area vasta nell'erogazione dei servizi alla popolazione. Ricorda che, con il *referendum* costituzionale del 2016, i cittadini si sono pronunciati contro la soppressione dell'ente provincia, probabilmente dimostrando maggiore lungimiranza rispetto alla classe politica. A suo avviso, in quell'occasione sarebbe stato più opportuno riflettere sulla riorganizzazione delle regioni, che hanno mostrato inefficienze e disfunzionalità nel periodo della pandemia.

Per quanto riguarda il testo unificato in esame, ritiene necessario discutere innanzitutto del ruolo delle province, che hanno competenza su questioni importanti – al momento del tutto trascurate – per la vita quotidiana dei cittadini, dalla viabilità e manutenzione delle strade, anche in rapporto alla gestione della fauna selvatica, sebbene su questo aspetto debba vigilare la regione, all'edilizia scolastica.

Segnala inoltre la necessità di attribuire alle province la funzione di stazione unica appaltante, attualmente svolta dalla città metropolitana, anche per fornire un supporto tecnico ai comuni: soprattutto quelli con meno di cinquemila abitanti, infatti, non hanno al loro interno le competenze tecniche e professionali per svolgere gli adempimenti necessari.

Assicura quindi che il Movimento 5 Stelle collaborerà per risolvere i problemi emersi in questi anni.

Il senatore MELONI (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico ha sempre avuto particolare attenzione per l'autonomia territoriale, valorizzando in particolare gli enti locali e le municipalità, che caratterizzano la storia del Paese.

A suo avviso, il provvedimento in esame è l'occasione per rimettere ordine nella disciplina degli enti territoriali, dopo che la modifica costituzionale del 2016, che prevedeva la soppressione dell'ente provinciale, non è stata confermata dal *referendum* costituzionale. Si potrà discutere, poi, l'ordine di priorità delle questioni da affrontare, magari definendo prima le funzioni e le risorse da attribuire alle province così rinnovate, per poi affrontare le modalità di elezione diretta, possibilmente con un meccanismo coerente con l'obiettivo di rivitalizzare democraticamente questi organismi, assicurando la rappresentanza a tutti i territori che compongono l'area vasta. Su questi aspetti ritiene che si debba continuare a lavorare con spirito costruttivo.

Auspica che si intenda evitare di decidere formule elettorali nel solo presupposto di assicurare il vantaggio a una specifica coalizione politica, dato che spesso succede che il risultato della competizione elettorale non sia conforme a quello atteso. Ribadisce, quindi, la opportunità di non modificare la soglia del 50 per cento per l'elezione del presidente della provincia e del sindaco metropolitano, che conferisce maggiore legittimazione democratica agli eletti.

Ritiene altresì necessaria una migliore distinzione tra province e città metropolitane, correggendo gli errori commessi in passato, definendone meglio le rispettive funzioni.

Si tratta di un lavoro complesso, da affrontare procedendo con ordine, senza accelerazioni, in vista delle elezioni, che impedirebbero di analizzare tutte le criticità sottolineate nel dibattito. In una fase storica di particolare disaffezione dei cittadini rispetto alla politica, occorre evitare che la nuova riforma sia percepita come un intervento a vantaggio della classe politica, perché in questo modo si finirebbe per alimentare ulteriormente le sollecitazioni populiste.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi, il presidente TOSATO dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 542, 744 E 764*

La senatrice PIRRO (M5S) chiede di valutare la congiunzione dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 116, recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, ai disegni di legge costituzionale nn. 542, 744, e 764 (Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione e in materia di legislazione esclusiva dello Stato), di cui non è ancora stato avviato l'esame in sede referente.

Il presidente TOSATO assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni.

*La seduta termina alle ore 10.*

## **Plenaria**

### **93<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che si proceda senza ulteriori indugi all'incardinamento del disegno di legge costituzionale n. 744 (Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato).

Chiede altresì di sapere quando saranno svolte le ulteriori audizioni sui disegni di legge nn. 207 e 549 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), rappresentando la necessità di prevedere un tempo sufficiente per consentire l'interlocuzione con gli auditi.

Il PRESIDENTE ricorda che è già all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 744, da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 542 e 764, sul medesimo argomento.

Con riferimento alle procedure informative sui disegni di legge nn. 207 e 549, propone di convocare i restanti quattro auditi alle ore 8,30 di mercoledì 2 agosto, con l'impegno di esaurire le audizioni in quella seduta. Se necessario, sarà possibile inviare contributi scritti. Si riserva ulteriori valutazioni in sede di Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane**

(203) *SILVESTRONI e altri.* – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) *SILVESTRONI e LIRIS.* – Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) *ROMEO e altri.* – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) *Licia RONZULLI e altri.* – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) *Valeria VALENTE e MIRABELLI.* – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) *PARRINI.* – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) *Mariastella GELMINI e altri.* – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) *Alessandra MAIORINO e altri.* – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

– e petizione n. 488 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, si è conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), in sede di replica, osserva che sta per iniziare un nuovo percorso, dopo mesi di approfondimento di temi complessi, per restituire dignità a enti che sono rimasti indefiniti dopo lo svuotamento di competenze, risorse e personale operato nel 2014 e la mancata soppressione come organi costituzionalmente rilevanti, in esito al *referendum* costituzionale del 2016.

Ricorda che già negli ultimi anni si era tentato di rivitalizzare le Province restituendo alcuni fondi, attraverso la previsione di stanziamenti nelle leggi di bilancio, ma senza riuscire a coprire i tagli imposti a partire dal 2011.

Precisa che il testo all'esame non risolve certamente i problemi delle risorse economiche, per cui già nella prossima manovra finanziaria bisognerà prevedere risorse adeguate allo svolgimento delle ulteriori funzioni che saranno attribuite.

Esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, dopo gli iniziali contrasti sulle norme elettorali per i Comuni, che infatti sono state poi espunte dal testo proprio per favorire il dialogo con le opposizioni. Rileva che nessuna parte politica ha espresso

preclusioni sul ritorno all'elezione diretta e questo è già un presupposto importante per perfezionare poi il testo attraverso gli emendamenti, procedendo sempre con uno spirito di collaborazione costruttiva.

Con riferimento ai dubbi espressi se si possa attribuire alla sola introduzione dell'elezione di secondo livello la responsabilità della decadenza delle Province, osserva che in effetti, oltre alla sottrazione di personale e risorse, la mancanza di una imputazione di responsabilità politica diretta sul territorio, a suo avviso, ha causato inefficienza nel lavoro concreto quotidiano al servizio dei cittadini. Certamente, il percorso per restituire alle Province la loro funzionalità, tenendo conto della loro eterogeneità per estensione e conformazione territoriale, nonché per consistenza demografica, non si esaurirà con il ripristino della elezione diretta.

Nel dibattito, sono emerse molte sollecitazioni sulle funzioni da attribuire alle Province. Ricorda che nel testo unificato si è optato per il conferimento di funzioni fondamentali, rinviando poi ai decreti legislativi, che il Governo potrà adottare entro diciotto mesi, la possibilità di individuare ulteriori funzioni da attribuire sia alle Province sia alle Città metropolitane. Tale proposta, in ogni caso, non preclude un confronto con gli altri enti territoriali ed eventuali modifiche derivanti dall'approvazione delle leggi in tema di autonomia differenziata e riforma fiscale. Al contempo, ritiene impossibile prevedere fin d'ora la dotazione di risorse umane ed economiche. A tale riguardo, ritiene condivisibili le considerazioni della senatrice Spinelli circa la possibilità di prevedere forme di incentivo per favorire il trasferimento del personale dalle Regioni, che garantiscono migliori condizioni contrattuali, alle Province, e sulla necessità di prevedere soluzioni per restituire rappresentatività ai Comuni di minori dimensioni.

Sottolinea che non vi è una sfasatura dei tempi previsti per le deleghe al Governo, trattandosi di questioni differenti: dodici mesi per la determinazione dei collegi e diciotto mesi per le funzioni e il sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

Ricorda che, dopo la originaria proposta di un unico collegio corrispondente al territorio provinciale, si è convenuto di introdurre collegi subprovinciali. Vi sono proposte per l'istituzione di collegi uninominali, in alternativa a quelli plurinominali previsti all'articolo 10 del testo unificato. Ritiene che su tale aspetto il dibattito sia ancora aperto e la soluzione potrà essere individuata in sede di esame degli emendamenti, sempre con l'obiettivo però di garantire la migliore rappresentanza territoriale possibile, senza penalizzare i centri più piccoli e i territori periferici delle Province e al fine di garantire servizi ottimali ai cittadini.

Concorda con il senatore De Cristofaro sulle distorsioni determinate dall'elezione di secondo livello: quando non decidono direttamente i cittadini, si creano dinamiche che portano ad accordi perfino tra partiti di coalizioni diverse.

Esprime apprezzamento per le considerazioni della senatrice Pirro sulle difficoltà derivanti dal sistema di elezione indiretta per le Città metropolitane, che tra l'altro spesso non risultano ben distinte dalle Pro-



vince. Da ciò discende la necessità di un intervento per renderle effettivamente funzionali.

Osserva che la soluzione dell'*election day* nel 2024 è stata ponderata proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto possibile, in modo da applicare quanto prima la nuova disciplina, sebbene poi si dovrà attendere l'esercizio della delega da parte del Governo per la determinazione definitiva dei collegi. Occorre però accelerare i tempi, per le importanti funzioni che le Province già dovrebbero esercitare, per esempio, per la manutenzione stradale, come è risultato evidente in occasione dei recenti nubifragi verificatisi nel Nord Italia.

Dopo aver ricordato la complessità dell'intervento normativo previsto, essendo più difficile apportare modifiche mirate piuttosto che disegnare *ex novo* l'organizzazione degli enti territoriali, ringrazia per gli spunti di riflessione provenienti da tutti i Gruppi e per il prezioso supporto del sottosegretario Ferro.

Il sottosegretario Wanda FERRO rivolge un ringraziamento alla relattrice e ai senatori che sono intervenuti nell'ampio dibattito svolto, per condividere le proprie esperienze e valutazioni circa gli effetti negativi della cosiddetta riforma Delrio.

Sottolinea innanzitutto la necessità di tornare a un'elezione diretta per restituire alla sovranità popolare la scelta dei propri rappresentanti. Sulla questione della consistenza numerica dei consigli provinciali e metropolitani, sollevata dal senatore De Cristofaro, ritiene che la riflessione sia ancora in corso.

È ormai convinzione comune che si debba restituire agli enti di area vasta la loro funzione di intermediazione tra Comuni e Regioni, aggiornandone tuttavia la configurazione alla nuova fase storica, caratterizzata dall'emergenza climatica e dai disastri provocati dal dissesto idrogeologico, tema su cui vi è spesso un conflitto con le Regioni.

Sottolinea che l'elenco delle funzioni delle Province, una volta che siano state stabilite quelle essenziali all'articolo 4 del testo unificato, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla manutenzione stradale, potrà essere ampliato, sempre con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei cittadini, che accomuna tutti i Gruppi. Sottolinea che la questione delle risorse, requisito fondamentale per lo svolgimento delle funzioni, sarà delegata al Governo e quindi sarà valutata con attenzione dal Ministero competente.

Il ruolo della stazione unica appaltante sarà fondamentale anche per i consorzi dei Comuni, che si auspica saranno sempre più numerosi, al fine di rendere servizi più efficienti ai cittadini, soprattutto in fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Registra un solo motivo di contrapposizione, legato alla percentuale del 40 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tale soglia, tuttavia, è motivata dalla considerazione che quella del 50 per cento non assicura adeguata governabilità, poiché i

partiti sono disposti a stringere alleanze anche incoerenti con la sola finalità di raggiungerlo il ballottaggio.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, che potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti, ricorda che le Province sono state istituite con l'obiettivo di rappresentare il loro territorio, quindi occorre evitare che risultino un duplicato delle Regioni.

Conclude, auspicando che si proceda con ordine, senza forzare il confronto, facendo in modo di restituire utilità alle Province, che possono soddisfare quelle istanze dei cittadini che le Regioni faticano a interpretare, a causa della maggiore estensione territoriale, ridisegnando altresì le competenze degli enti territoriali per evitare conflitti e sovrapposizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

*(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

*(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

**– e petizione n. 180 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la scorsa settimana si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, avverte che sono pervenute le seguenti riformulazioni pubblicate in allegato: 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.57 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.33 (testo 2), 2.73 (testo 2), 2.94 (testo 2), 7.6 (testo 2), 8.12 (testo 2), 9.9 (testo 2) e 10.12 (testo 2).

Fa quindi presente che si passerà alla formulazione dei pareri da parte dei relatori e del Governo, ferma restando la necessità, prima di procedere alle votazioni, di acquisire i pareri della 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, comma 6-bis, primo periodo e dell'articolo 126-bis del Regolamento, essendo l'A.S. 615 un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime un avviso favorevole sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.18, 1.22, 1.23, 1.57 (testo 2) e 1.77.

Sulle proposte 1.27, 1.36 e 1.70, esprime un avviso favorevole, purché modificate secondo una formulazione che verrà illustrata dal rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 1.94 formula un invito al ritiro, per la trasformazione in ordine del giorno.

Sui restanti emendamenti all'articolo 1 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore e illustra le proposte di riformulazione degli emendamenti 1.27, 1.36 e 1.70, al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il presidente BALBONI fa presente che la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36 potrebbe essere ulteriormente corretta nel senso di richiamare le prerogative parlamentari.

Il ministro CALDEROLI concorda con la valutazione del Presidente.

A seguito dell'interlocuzione svoltasi, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 1.36 in un testo 2, pubblicato in allegato, mentre conferma di riservarsi una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il senatore CATALDI (*M5S*) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.70 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la comunicazione formale di ritiro dell'emendamento 1.94, che è stato trasformato nell'ordine del giorno G/615/8/1 pubblicato in allegato.

Passando agli emendamenti all'articolo 2, il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 2.6, 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.31 (identico al 2.30 testo 2), 2.33 (testo 2), 2.62 e l'identico 2.63, 2.94 (testo 2), 2.127 e 2.135.

Si rimette al Governo sull'emendamento 2.46.

Sull'emendamento 2.64 invita i presentatori al ritiro, in considerazione della presentazione dell'emendamento 2.73 (testo 2) sul quale l'avviso è favorevole.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.105.

Sui restanti emendamenti all'articolo 2 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un avviso conforme al relatore e, in merito all'emendamento 2.46, subordina l'avviso favorevole ad una proposta di riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si riserva una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46 avanzata dal rappresentante del Governo.

Il presidente BALBONI (*FdI*) ritira l'emendamento 2.64 a sua prima firma e sottoscrive la proposta 2.73 (testo 2).

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) si riserva una valutazione circa l'invito al ritiro dell'emendamento 2.105.

Su richiesta del ministro CALDEROLI, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sulla proposta 4.14.

Sull'emendamento 4.21, nonché sugli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28, formula un invito al ritiro, in quanto sarebbero sostanzialmente superati dalla riformulazione che verrà proposta con riguardo all'emendamento 6.8.

Su tutti gli altri emendamenti esprime un parere contrario.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 4.21, riservandosi di aggiungere la propria firma alla eventuale riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Passando agli emendamenti all'articolo 5, il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) si rimette alla valutazione del Governo sulle proposte 5.6 e 5.7, mentre formula un avviso favorevole sugli emendamenti 5.14 e sugli identici 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 5.28.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione in un identico testo degli emendamenti 5.6 e 5.7.

Le senatrici GELMINI (*Az-IV-RE*) e PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) si riservano di valutare la proposta di riformulazione del Governo sui suddetti emendamenti.

In merito agli emendamenti all'articolo 6, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 6.8 sul quale si rimette ad una proposta di riformulazione che sarà illustrata dal Governo.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) si riserva una valutazione circa la proposta di riformulazione testé avanzata.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 7, il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) esprime un avviso favorevole sulle proposte 7.6 (testo 2), 7.11 e 7.31.

Con riguardo all'emendamento 7.24, formula un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario.

Invita poi i sottoscrittori a ritirare l'emendamento 7.53 che sarebbe precluso dall'emendamento 7.31 sul quale è stato precedentemente espresso parere favorevole.

Si rimette infine alla valutazione del Governo sull'emendamento 7.64.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore e illustra una proposta di modifica dell'emendamento 7.64 al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione testé proposta dal Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime un avviso favorevole sulla proposta 8.12 (testo 2) e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.15 in quanto assorbito dalla proposta 8.12 (testo 2).

Esprime poi un avviso favorevole sull'emendamento 8.18.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme al relatore.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 8.15 e comunica di sottoscrivere, insieme ai senatori Ternullo e Silvestro, l'emendamento 8.12 (testo 2).

Passando agli emendamenti all'articolo 9, il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) formula un avviso favorevole sulle proposte 9.9 (testo 2) e 9.31, mentre esprime un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 10, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 10.12 (testo 2) e contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733*

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda l'estrema delicatezza delle tematiche affrontate dal disegno di legge n. 733 a sua prima firma e sottoscritto da senatori di diversi Gruppi parlamentari, recante « Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, sulla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich », all'esame di questa Commissione in sede redigente.

Fa altresì menzione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 43, comma 6, sollevata dal Tribunale di Roma.

A fronte di un provvedimento con implicazioni molto delicate e condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, riguardante il ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi risarcitori in favore delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze di occupazione tedesche, la Commissione bilancio, nonostante i ripetuti solleciti del Presidente Calandrini, non è stata messa nelle condizioni di formulare il parere sui profili finanziari, in quanto, da più di tre settimane, non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori del Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, è in attesa di ulteriori elementi da parte del Ministero della giustizia.

Ritiene che questo rimpallo all'interno del Governo non sia accettabile e che occorra mettere il Parlamento nelle condizioni di approvare il prima possibile un disegno di legge di tale importanza, presentato per dare rapida risposta a situazioni di estrema urgenza.

La relatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Parrini.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) concorda con quanto esposto dal collega Parrini.

Il presidente BALBONI, dopo aver riscontrato un unanime consenso della Commissione con riguardo alla giusta istanza del senatore Parrini, si riserva di inviare una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze, rappresentando, a nome di tutti i Commissari, l'urgenza di acquisire gli elementi di risposta che consentano alla 5<sup>a</sup> Commissione di poter espri-

mere il parere, sottolineando altresì che ogni ulteriore e immotivata dilazione risulterebbe inaccettabile.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 819

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e rilevato che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge n. 61 del 2023 fa riferimento all'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altresì viene richiamata la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);

- con riferimento al decreto-legge n. 88 del 2023, inserito per via emendativa nel decreto n. 61 durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza viene motivata nell'esigenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

considerato, peraltro, che:

- il provvedimento in esame, nella versione approvata dalla Camera dei deputati, si viene quindi a comporre di sei Capi: il Capo I (articoli da 1 a 20) contiene le misure per fronteggiare l'emergenza alluvionale; il Capo I-bis (articoli da 20-bis a 20-quinquies) reca le norme che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali; il Capo I-ter (articoli da 20-sexies a 20-novies) contiene le misure per la ricostruzione dei beni sia pubblici che privati danneggiati dall'alluvione; il Capo I-quater (articolo 20-decies) attiene al trattamento e al trasporto di materiali derivanti dall'evento calamitoso; il Capo I-quinquies (articoli 20-undecies e 20-duodecies) reca misure per il recupero della capacità produttiva e il mantenimento dell'occupazione nelle zone alluvionate; il Capo II (articoli da 21 a 23) reca le norme di copertura finanziaria;

- il decreto risulta quindi composto da una pluralità di disposizioni di contenuto specifico, la cui *ratio* teleologica è riconducibile alla duplice finalità di fronteggiare l'emergenza alluvionale e di programmare gli interventi di ricostruzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615

**G/615/8/1 (già em. 1.94)**

MATERA, BUCALO, RUSSO, ZEDDA, TUBETTI, MENNUNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

con riguardo ad alcune materie, di particolare rilevanza, è necessario che vi sia un atto di indirizzo di entrambe le Camere finalizzato a legittimare il Governo a stipulare le intese preliminari nelle materie medesime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare il trasferimento alle Regioni *ex* articolo 116, terzo comma, della Costituzione, delle materie concernenti i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il commercio con l'estero, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, come oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4 del provvedimento in esame.

---

**Art. 1.****1.3 (testo 2)**

LISEI, DE PRIAMO, SPINELLI, ZEDDA, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, MENNUNI

*Al comma 1, dopo le parole: « La presente legge, » inserire le seguenti: « nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché nel rispetto ».*

---

**1.11 (testo 2)**

ZEDDA, LISEI, DE PRIAMO, SPINELLI, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI

*Al comma 1, dopo le parole: « unità giuridica ed economica, » inserire le seguenti: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di ».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « fabbisogni standard » inserire le seguenti « , anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità. ».*

---

**1.36 (testo 2)**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: « , nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari ».*

---

**1.57 (testo 2)**

MATERA, RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole, ovunque ricorrono: « che devono essere garantiti », inserire la seguente: « equamente ».*

---

**1.70 (testo 2)**

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « lettera m) » inserire le seguenti: « e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119 ».*

---

**Art. 2.****2.7 (testo 2)**

BALBONI, DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI, MENNUNI

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del rispetto, da parte della Regione, nel triennio precedente, degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ».*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante ».*

---

**2.30 (testo 2)**

MATERA, RUSSO, ZEDDA, SALLEMI, SATTA, POGLIESE, MENNUNI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: « trenta » con la seguente: « sessanta ».*

---

**2.33 (testo 2)**

RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le relative funzioni ».*

b) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « sessanta » con la seguente: « novanta ».*

---

### **2.73 (testo 2)**

DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI, MENNUNI, BALBONI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa ».*

---

### **2.94 (testo 2)**

RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI

*All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sostituire la parola: « trenta » con la seguente: « sessanta ».*

2) *al secondo periodo, sostituire la parola: « sessanta » con la seguente: « novanta ».*

---

## **Art. 7.**

### **7.6 (testo 2)**

RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « della Regione interessata, », inserire le seguenti: « anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti, ».*

---

**Art. 8.****8.12 (testo 2)**

LISEI, DE PRIAMO, SPINELLI, ZEDDA, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, MENNUNI, OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3 ».

**Art. 9.****9.9 (testo 2)**

RUSSO, ZEDDA, LISEI, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* « Ai fini della promozione » *con le seguenti:* « Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione »;

b) *alla lettera a), dopo le parole:* « squilibri economici e sociali » *inserire le seguenti:* « , all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole »;

c) *alla lettera c), dopo le parole:* « conto capitale », *inserire le seguenti:* « , ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, »;

d) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

« c-bis) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le

forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi ».

---

**Art. 10.**

**10.12 (testo 2)**

RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTÀ, TUBETTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 31**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**  
**70<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazione**

Il PRESIDENTE ricorda che il rappresentante del Governo risponderà all'interrogazione n. 3-00382, pubblicata in allegato all'ordine del giorno, della senatrice Campione sull'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo civile e penale telematico.

Il sottosegretario OSTELLARI rispondendo al quesito sollevato, inerente la ritenuta lacuna normativa riguardante le modalità tecniche di allegazione, nell'ambito del processo civile telematico, di *file* audio-video, rappresenta che le « specifiche tecniche » previste dal decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44, prevedono che i documenti informatici allegati dalle parti « sono consentiti nei seguenti formati: pdf, odf, rtf, txt, jpg, gif, tiff e xml. ».

Ne consegue che, effettivamente, allo stato attuale, non è normata la possibilità di depositare telematicamente *file* audio o video secondo le vigenti specifiche tecniche.

In ogni caso, in attesa della auspicata modifica di tali specifiche tecniche da parte del responsabile SIA (Sistemi informativi automatizzati), soccorre l'articolo 196-*quater* delle disposizioni attuative del codice di



procedura penale, introdotto dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, a tenore del quale « il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche ».

È siffatta norma, come condiviso da molteplici pronunzie di merito, che consente quindi il deposito « attraverso la masterizzazione del file audio su supporto *CD* o *DVD* e il suo materiale deposito in cancelleria. » Ferma restando la situazione attuale confida tuttavia che entro il 2023 anche la problematica messa in luce dall'interrogazione possa essere risolta nel modo più soddisfacente.

La senatrice CAMPIONE (*FdI*) si dichiara soddisfatta della risposta e ringrazia il rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura di sindacato ispettivo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(154) ZANETTIN.** – *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che è iniziata la discussione generale sul provvedimento in titolo. Chiede pertanto se altri commissari intendano prendere la parola.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame.

**(404) Erika STEFANI e altri.** – *Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri la relatrice, senatrice Campione ha integrato la propria relazione alla luce delle audizioni informali svolte sul disegno di legge. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo**

Il PRESIDENTE ricorda che mancano ancora alcuni interventi pre-annunciati dai Gruppi sulle linee programmatiche finalizzate alla stesura del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione. Invita pertanto coloro che ancora non sono intervenuti a farlo nel più breve tempo possibile al fine di fornire materiale utile ad arricchire il documento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 26 luglio, alle ore 13, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

**41<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CRA XI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)**

(Parere alle Commissioni 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), evidenziando che la Commissione è chiamata all'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023.

Il documento analizza il PNRR italiano rispetto alla sua composizione, al finanziamento, al confronto con l'Europa, allo stato di attuazione finanziaria, agli *open data*, alla revisione e introduzione del capitolo *RePowerEU* e alle criticità attuative, legate a cambiamenti oggettivi intercorsi negli ultimi mesi, quali l'aumento dei prezzi e la debolezza delle strutture amministrative.

L'intento sotteso al lavoro di analisi è quello di rilevare le difficoltà registrate nella fase di attuazione del piano, con lo scopo di trovare soluzioni per il pieno raggiungimento degli obiettivi finali.

Nel primo capitolo della relazione sono illustrate le principali caratteristiche del Piano italiano, la sua genesi e composizione, evidenziandone l'articolazione ed i profili di complessità, con una particolare atten-

zione dedicata alla descrizione delle fonti di finanziamento. I capitoli successivi offrono un confronto del Piano Italiano rispetto a quelli presentati dagli altri Paesi europei (capitolo 2) ed elencano i 55 obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2022 (capitolo 3). Di seguito, il quarto capitolo analizza nel dettaglio i traguardi e gli obiettivi con scadenza nel primo semestre 2023 e le azioni in corso per conseguirli, mentre il quinto capitolo illustra lo stato di attuazione finanziaria del Piano, il più rilevante dal punto di vista delle risorse stanziare tra quelli degli Stati membri. Al riguardo la relazione evidenzia come al 31 dicembre 2022 le spese sostenute siano pari a circa 24,48 miliardi di euro, mentre al 28 febbraio 2023 le spese sostenute si attestano a circa 25,74 miliardi di euro.

Nel sesto capitolo sono esposti gli interventi normativi effettuati, in particolare con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per rafforzare l'attuazione del PNRR, ed è descritta la nuova *governance* del Piano.

Il settimo capitolo effettua una analisi delle difficoltà attuative registrate nell'attuazione del Piano riconducibili al conflitto armato in Ucraina, a partire dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, le difficoltà di approvvigionamento energetico e gli effetti negativi sull'economia e sui contratti pubblici. Nel capitolo si sottolinea altresì come l'attuazione del Piano abbia risentito anche degli squilibri registrati sul mercato del lavoro e dei limiti nella capacità amministrativa dei soggetti attuatori nonché dell'elevata frammentazione degli interventi. In ogni caso, le principali criticità riscontrate nell'attuazione sono state classificate in macro-categorie riconducibili a fattori esterni di tipo oggettivo, quali l'aumento dei costi o l'interruzione delle forniture, a debolezze strutturali del sistema economico e a difficoltà normative, amministrative e gestionali.

L'ottavo capitolo presenta, infine, le proposte di revisione del PNRR necessarie a fronteggiare le criticità emerse nell'attuazione del Piano, in coerenza con le disposizioni europee in materia di modifica e aggiornamento dei Piani. Nel medesimo capitolo sono inoltre illustrate le nuove misure che il Governo intende proporre in attuazione dell'iniziativa *RePowerEU*, di cui al Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023. Si ricorda che l'iniziativa *REPowerEU*, in ragione delle difficoltà di approvvigionamento di energia sperimentate dall'Unione europea in seguito al conflitto in Ucraina, ha introdotto un nuovo quadro regolatorio che prevede la possibilità di modificare i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili russi. L'iniziativa mira a promuovere azioni coordinate di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e promozione di nuovi comportamenti di risparmio energetico, supportati da tecnologie innovative. L'insieme dei criteri e delle modalità di aggiornamento dei Piani nazionali sono dettagliati in una specifica Comunicazione della Commissione europea dello scorso marzo (2023/C 80/01) contenente gli « Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza

nel contesto di *REPowerEU* ». In Italia le proposte in corso di elaborazione sono volte, in particolare, a rafforzare le infrastrutture necessarie a soddisfare le esigenze di fornitura del gas, a promuovere la decarbonizzazione dell'industria e a far fronte alla povertà energetica attraverso apposite misure a sostegno delle famiglie e delle imprese.

Di interesse specifico per la Commissione è soprattutto quanto emerge nel capitolo quinto del documento in esame, in relazione in particolare allo stato di attuazione finanziaria del Piano, in cui si sottolinea in modo precipuo come la maggior parte delle Amministrazioni titolari abbia raggiunto un livello di spesa inferiore alle previsioni, denotando un ritardo nella fase di definizione e avvio delle misure che potrebbe incidere sulla effettiva realizzazione dell'intero Piano, con particolare riferimento al pieno raggiungimento degli obiettivi finali. Questo aspetto riguarda anche – sia pure in misura minore – il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in relazione alla misura (M1C2I5.1.1) per il rifinanziamento e la ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Si ricorda che tale Fondo costituisce lo strumento pubblico a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, finanziato dall'Unione europea – *NextGenerationEU* attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l'obiettivo di favorire la transizione digitale ed ecologica delle PMI italiane a vocazione internazionale. Le tabelle evidenziano come a fronte di 1.200 milioni di euro disponibili, al 31 dicembre 2022 le spese effettivamente sostenute siano state 534,47 milioni di euro, e alla data del 28 febbraio 2023 esse siano assommate a 550,58 milioni di euro, pari al 45,88 per cento del totale. Tali spese, tuttavia, rappresentano la migliore prestazione fra quelle conseguite fin qui dalle Amministrazioni titolari. Sempre con riferimento alla medesima misura, una ulteriore tabella pone in rilievo la valutazione di quanto speso per il Mezzogiorno, ovvero delle risorse spese aventi destinazione territoriale: tale quota, in relazione alla misura di pertinenza del MAECI, ammonta, alla data del 31 dicembre scorso, a 451 milioni di euro, con una quota Mezzogiorno che si attesta al 37,6 per cento del totale.

Con riferimento al Ministero della difesa, pur non essendo il dicastero di Via XX settembre una delle Amministrazioni titolari delle misure, si possono menzionare programmi di suo specifico interesse.

Nel quadro degli investimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, merita una menzione l'investimento M1C1 (Investimento 1.5) relativo alla *Cybersecurity*, avente l'obiettivo di rafforzare le difese dell'Italia contro i rischi *cyber*, tra cui in particolare quelli derivanti dalla criminalità informatica, a partire dall'attuazione di un « Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica » (PSNC), in linea con i requisiti della direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e tramite il rafforzamento delle capacità tecniche nazionali di difesa *cyber* in materia di valutazione e *audit* continuo del rischio. La relazione al riguardo evidenzia come l'investimento complessivo pianificato dall'Agenzia per la cybersicurezza

nazionale (ACN) preveda l'attuazione diretta di investimenti per 473 milioni di euro e l'attivazione di accordi di cooperazione con Amministrazioni ed Enti pubblici per i restanti 150 milioni di euro. Al 31 dicembre 2022 il testo evidenzia come siano stati raggiunti i seguenti obiettivi, la creazione della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza informatica, un primo dispiegamento dei servizi nazionali di sicurezza informatica, l'avvio della rete dei laboratori di *screening* e certificazione della *cybersecurity*, l'attivazione di un'unità centrale di *audit* per misure di sicurezza relative al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC) e alle reti e sistemi informativi (NIS) e il supporto all'aggiornamento delle misure di sicurezza.

Sempre nell'ambito degli investimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, merita una menzione l'investimento M1C1 (Investimento 1.6) per la digitalizzazione delle grandi amministrazioni, che contempla anche la misura 1.6.4 relativa alla digitalizzazione del Ministero della difesa. Come espressamente sintetizzato nel testo, la misura – per un importo complessivo di 42,5 milioni di euro – prevede il rafforzamento della sicurezza di tre serie fondamentali di informazioni (personale, documentazione amministrativa, comunicazioni interne ed esterne), la distribuzione a tutta l'amministrazione dei certificati digitali essenziali per il processo di digitalizzazione delle procedure e la migrazione di tutti i sistemi e di tutte le applicazioni verso un paradigma *open source*, conforme alle politiche di sicurezza definite dal quadro normativo di riferimento. Le attività di implementazione del piano operativo risultano attualmente in corso. Al 31 dicembre 2023 si prevede il conseguimento degli obiettivi di messa in servizio di portali *web* istituzionali e portali *intranet*, di digitalizzazione, revisione ed automazione di 15 procedure, di realizzazione di 450.000 certificati digitalizzati e di migrazione di 10 applicazioni non critiche in soluzioni nell'architettura *open source* di riferimento (SCIPIO).

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore DELRIO (*PD-IDP*), per chiedere al Governo informazioni sulle percentuali di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2022, per quanto riguarda gli investimenti per l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.

Il sottosegretario SILLI si riserva di fornire le informazioni richieste.

Il presidente CRAXI dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MARTON (M5S) chiede che sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione il parere sull'Atto Senato n. 790, relativo all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul COVID.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

**81<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione, svoltasi in Ufficio di Presidenza della 4<sup>a</sup> Commissione nella giornata di ieri, martedì 25 luglio, nell'ambito dell'esame congiunto degli atti COM (2023) 208 (Servizi di sicurezza gestiti) e COM (2023) 209 (Rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che mira a individuare strumenti efficaci per con-



trastare il fenomeno della corruzione, il cui costo per l'economia dell'Unione europea (UE) è stimato in 120 miliardi di euro all'anno.

La proposta intende aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, per tener conto dell'evoluzione dei quadri giuridici internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

L'obiettivo è garantire che tutte le forme di corruzione siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di tali reati e che questi ultimi siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La proposta comprende anche misure per prevenire la corruzione conformemente alle norme internazionali, oltre che per agevolare la cooperazione transfrontaliera.

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). L'articolo 83, paragrafo 1, TFUE individua nella corruzione uno dei reati che presentano una particolare dimensione transnazionale. Esso autorizza il legislatore europeo a stabilire le norme minime necessarie relative alla definizione della corruzione deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, e quindi con voto a maggioranza qualificata in Consiglio. L'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), fornisce la base giuridica per misure volte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la corruzione è un fenomeno transnazionale, che investe tutte le società e le economie. Adottare misure esclusivamente a livello nazionale o anche di Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbe effetti insoddisfacenti.

La Commissione europea ritiene che la proposta sia rispettosa anche del principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per prevenire e combattere in maniera efficiente la corruzione e rispettare gli obblighi e le norme internazionali, in particolare per quanto riguarda la criminalizzazione della corruzione.

La proposta in esame consta di 30 articoli.

L'articolo 2 stabilisce la definizione di « beni », in relazione ai reati di corruzione di cui agli articoli da 7 a 13, e di « persona giuridica », in relazione all'obbligo di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche, di cui all'articolo 16. Il concetto di « funzionario pubblico » si basa sulle definizioni di cui alla convenzione del 1997 e alla direttiva (UE) 2017/1371. Si afferma però esplicitamente che tale concetto si estende anche alle persone che lavorano in Paesi terzi, organizzazioni internazionali, comprese le istituzioni dell'Unione europea, nonché in tribunali nazionali e internazionali. La proposta di direttiva impiega un'unica definizione di « funzionario pubblico » che è applicabile a tutti i reati di corruzione da essa contemplati.

Gli articoli da 3 a 6 mirano a prevenire la corruzione mediante programmi di istruzione e ricerca, con la partecipazione della società civile e di organizzazioni non governative. Ciò impone agli Stati membri di dotarsi o di disporre di organismi che, nei propri ordinamenti giuridici nazionali, siano specializzati nella prevenzione e nella repressione della corruzione. Tali organismi devono essere indipendenti, disporre di sufficienti risorse umane, finanziarie, tecniche e tecnologiche, nonché dei poteri necessari per esercitare le proprie mansioni. È inoltre necessaria la formazione anticorruzione delle autorità competenti, così come la formazione per i funzionari pubblici.

Gli articoli 7 e 8 definiscono la corruzione nei settori pubblico e privato e stabiliscono che questa condotta, se commessa intenzionalmente, sia punibile come reato.

L'articolo 11 mira a definire l'abuso di ufficio nei settori pubblico e privato e stabilisce che questa condotta o l'inazione sia punibile come reato se intenzionale.

L'articolo 15 definisce le sanzioni e le misure relative alle persone fisiche. La proposta fissa per la sanzione massima una soglia minima compresa fra quattro e sei anni, a seconda della gravità del reato, aumentando con ciò le sanzioni vigenti per la corruzione a livello di Unione europea. La proposta stabilisce un certo numero di sanzioni supplementari che le autorità competenti dovrebbero essere in grado di imporre a persone condannate per corruzione.

L'articolo 16 definisce la responsabilità delle persone giuridiche e impone agli Stati membri di escludere che tale responsabilità possa essere fatta valere in alternativa a quella delle persone fisiche.

Il successivo articolo 17 stabilisce un elenco di sanzioni e misure, non necessariamente di natura penale, come l'esclusione temporanea o permanente dagli appalti pubblici.

L'articolo 19 impone agli Stati membri di prendere misure perché siano revocati i privilegi e le immunità da indagini e azione penale, concessi ai sensi del diritto nazionale per i reati di cui alla direttiva.

L'articolo 21 fissa per i termini di prescrizione una durata minima compresa tra otto e quindici anni, a seconda della gravità del reato.

L'articolo 22 impone alle autorità nazionali competenti di garantire alle persone che collaborano alle indagini la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali.

La proposta in esame prevede inoltre, all'articolo 24, la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, *Europol*, *Eurojust*, la Procura europea e la Commissione nella lotta contro la corruzione.

La proposta è attualmente all'esame di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, 4 delle quali ne hanno già completato l'*iter*, senza sollevare criticità. Il termine di scadenza delle otto settimane è fissato al 26 luglio 2023.

La Camera dei deputati ha formulato, nella giornata del 19 luglio, un parere motivato, in cui ha contestato la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per la Camera dei deputati, richiamando testualmente le sue valutazioni, « la proposta in esame esorbita dalla base giuridica richiamata a suo fondamento [l'articolo 83 del TFUE] nella misura in cui essa disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto, privi peraltro del requisito della transnazionalità, relativamente ai quali l'UE – si afferma – non ha la competenza ad adottare norme di armonizzazione ».

Inoltre, « anche laddove si volesse ritenere che la disciplina di fattispecie criminose ulteriori rispetto alla corruzione in senso stretto sia riconducibile all'articolo 83 del TFUE, la proposta risulterebbe palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà e con quella di proporzionalità. Ciò in quanto essa detta, senza che sia dimostrata la necessità ed il valore aggiunto dell'intervento a livello unionale, una disciplina pervasiva che incide profondamente su normative, quali quelle contenute nei codici penali e di procedura penale, che tengono conto delle specificità dei sistemi, dei dati statistici e delle culture giuridiche, economiche e sociali, nonché dell'ordinamento costituzionale e delle Pubbliche amministrazioni di ciascuno Stato membro. Peraltro, le norme di armonizzazione non si limitano alla definizione dei reati e delle relative sanzioni ma investono in modo ultroneo anche la disciplina dei termini di prescrizione nonché le circostanze aggravanti ed attenuanti ».

Un ulteriore parere motivato è stato espresso dal Parlamento svedese, il quale ritiene che la disposizione sulle sanzioni accessorie, che impedisce ad una persona fisica che è stata condannata per tali reati di candidarsi a cariche elettive o di accedere ad impieghi pubblici, è in contrasto con il principio di sussidiarietà. Secondo il *Riksdag* svedese, simili sanzioni accessorie, in base al principio di sussidiarietà, devono essere regolamentate dagli Stati membri.

Il 21 luglio 2023 è stata trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, redatta dal Ministero della giustizia, di cui si fa riserva di dare conto successivamente. Si anticipa che la relazione dubita del pieno rispetto del principio di sussidiarietà con riferimento alla norma sull'abuso d'ufficio, mentre osserva che potrebbe risultare non conforme al principio di sussidiarietà né al principio di attribuzione l'opzione della Commissione europea di estendere l'esercizio della competenza legislativa dell'UE in diritto penale fino a incidere sulle disposizioni che regolano lo svolgimento del processo democratico nelle elezioni nazionali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di bilancio, che delega il Governo alla riforma del sistema tributario.

Richiama, in particolare, gli articoli 3, 7, 9 e 16, che dettano criteri specifici di delega relativi, rispettivamente, agli aspetti internazionali e sovranazionali, alla revisione dell'IVA (Imposta sul valore aggiunto), alla fiscalità di vantaggio alle imprese del Mezzogiorno e alla revisione del sistema nazionale della riscossione.

Dà quindi conto degli emendamenti e in particolare di quelli riferiti ai predetti articoli, e propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, ritenendo che il provvedimento non produca una riforma equa del sistema fiscale, posto che riduce la progressività dell'imposizione e tutela maggiormente i redditi elevati.

Difettano inoltre misure per sostenere la sanità e la scuola e manca altresì qualsiasi riferimento alla riforma del catasto, sollecitata anche dalla Commissione europea. Lamenta infine la scarsa attenzione all'evazione.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(790) Deputato MOLINARI e altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del *virus* SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Ricorda, al riguardo, che, nel marzo 2022, il Parlamento europeo ha istituito la « Commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro » (COVI), che ha esami-

nato l'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e la campagna di vaccinazione, come anche le conseguenze socioeconomiche più ampie, gli effetti sullo Stato di diritto e sulla democrazia e la risposta internazionale alla pandemia.

Ricorda inoltre che il 12 luglio scorso, su proposta di tale Commissione, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui ha inteso rispondere alle aspettative dei cittadini di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari nazionali e la competitività dell'Unione europea, nonché di garantire un accesso equo alla salute per tutti, come espresso nelle proposte 8(3), 8(4), 8(6), 10(2) e 12(12) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, e che l'azione futura dell'Unione europea (UE) verterà su quattro ambiti principali: salute, democrazia e diritti fondamentali, aspetti sociali ed economici e risposta globale alla pandemia, ed avrà tra le proposte di maggiore impatto: il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione europea in tema di medicinali, la trasparenza nelle attività di appalto congiunto e un maggiore controllo parlamentare a livello sia europeo che nazionale sul ricorso alle leggi di emergenza.

Evidenzia quindi i compiti della Commissione d'inchiesta, come definiti dall'articolo 3 del disegno di legge, tra i quali alcuni anche di rilevanza europea e ritiene che il provvedimento non presenti profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ritiene di dubbia legittimità l'attribuzione alla Commissione di inchiesta del compito di verificare anche i provvedimenti adottati dai Governi. Ritiene poi evidente la sfida che lo Stato ha dovuto affrontare nel gestire la pandemia, anche in relazione alle spese per la sanità, che vanno considerate non solo semplice spesa pubblica, ma un investimento sul futuro.

Ritiene al riguardo necessario, soprattutto dopo l'esperienza del COVID-19, rilanciare la sanità nazionale, anziché stabilire una Commissione d'inchiesta con la sola finalità di giudicare politicamente i Governi precedenti. Al contrario, invece, la gestione della pandemia ha dimostrato che il sistema sanitario ha retto, nonostante il sottofinanziamento, per l'impegno del personale sanitario.

Lamenta anche come l'esclusione delle regioni dall'ambito di intervento della Commissione sia scarsamente comprensibile e dimostri invece come la vera finalità della sua istituzione sia solo quella di colpire gli avversari politici, senza alcun interesse per la tenuta del sistema sanitario su tutto il territorio nazionale.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) conviene sulle premesse contenute nel parere illustrato dalla Relatrice, ma resta scettico sulla rispondenza dell'attività della Commissione alle direttrici indicate, rischiando facilmente di cadere in un giudizio non più tecnico ma politico. Evidenzia, inoltre, come le conoscenze del fenomeno pandemico al momento

dell'insorgenza del COVID-19 fossero estremamente limitate e che solo con il passare del tempo è maturata una conoscenza più diffusa.

Ritiene, peraltro, importante valorizzare i lavori della Commissione COVI del Parlamento europeo, per perseguire il coordinamento sovranazionale ed assicurare la fase di prevenzione dalle pandemie, che non può prescindere da un'efficace collaborazione tra gli Stati membri.

Per questi motivi preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) stigmatizza il ruolo che si intende attribuire alla Commissione di inchiesta, che rischia di essere un tribunale politico. Ritiene altresì censurabile la mancata inclusione delle regioni nell'ambito di indagine, anche in considerazione del loro ruolo nella sanità, e il mancato coinvolgimento anche del periodo corrispondente all'esperienza del Governo Draghi.

Sottolinea infine come l'Italia sia stato il primo Paese chiamato a dover gestire il fenomeno pandemico, da ritenersi per sua natura straordinario, senza alcun riferimento ad esperienze pregresse.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) esprime la sua adesione al parere come impostato dalla Relatrice e non condivide i motivi di preoccupazione espressi nella discussione. Ricorda le numerose Commissioni d'inchiesta sui più vari temi e ritiene quasi un atto dovuto l'istituzione di una Commissione su un fenomeno che ha sconvolto così fortemente la nazione e il mondo intero.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) condivide le considerazioni del senatore Scurria, ritenendo l'istituzione della Commissione effettivamente un atto dovuto nei confronti dei cittadini e del personale sanitario coinvolti nella pandemia e nelle cure ai malati, per imparare dagli eventuali errori commessi e per istituire procedure emergenziali, utili per possibili futuri fenomeni analoghi.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto, sul de-

creto legislativo in titolo, concernente i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e i diritti dei relativi familiari.

Ricorda che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo apporti le corrispondenti modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e propone di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia che alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, che ridefinisce i requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, il riferimento al requisito di un'anzianità di esperienza professionale di livello paragonabile a un titolo di istruzione superiore di livello terziario, non sia da individuare con l'attestazione di un'istruzione superiore, o qualificazione professionale post-secondaria, di durata biennale, ma triennale, come specificato all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2012/1883, corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF.

Inoltre propone di rilevare, sotto il profilo redazionale, che occorrerebbe specificare, nella novella di cui alla lettera *u*) dell'articolo 1, comma 1, che l'allegato I a cui si fa riferimento, contenente l'elenco delle professioni equivalenti ai titoli d'istruzione superiore ai fini della domanda di Carta blu UE, è l'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, e che nella premessa dello schema occorre correggere l'anno della legge n. 127 del 2022, erroneamente indicato in 2021.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede di poter rinviare il voto sulle osservazioni, anche per consentire gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto, sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda quindi il parere non ostativo reso il 21 giugno 2023 sul testo del disegno di legge, in cui, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, veniva richiamata – a livello costituzionale – la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni e – a livello di legge ordinaria – la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle au-

tonomie locali al processo di formazione degli atti europei (cosiddetta fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle regioni (cosiddetta fase discendente).

Ritiene, quindi, che gli emendamenti presentati non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di rinviare il voto sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 797 E SUI RELATIVI  
EMENDAMENTI**

La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di bilancio, che delega il Governo alla riforma del sistema tributario;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi di delega relativi agli aspetti internazionali e sovranazionali, con riferimento all'adeguamento ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza europea in materia tributaria, nonché a recepire la direttiva (UE) 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, in linea con le raccomandazioni dell'OCSE sull'imposizione minima globale, contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili all'estero (*base erosion and profit shifting* — *BEPS*);

– l'articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per la revisione dell'IVA, riguardanti i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione delle esenzioni, in conformità ai criteri posti dalla normativa europea, nonché la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote dell'imposta, secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale, e la riduzione dell'IVA per l'importazione di opere d'arte, in attuazione della direttiva (UE) 2022/542 che modifica la direttiva IVA, da estendere anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

– l'articolo 9 detta altri principi e criteri direttivi, tra cui la revisione della fiscalità di vantaggio alle imprese, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nonché la promozione dello sviluppo economico del Mezzogiorno e coesione territoriale, semplificando il sistema di agevolazioni fiscali per gli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

– l'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, tra cui il discarico au-

tomatico delle quote non riscosse, al quinto anno successivo a quello dell'affidamento, salva la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE relative ai dazi doganali;

considerati in particolare gli emendamenti riferiti ai predetti articoli;

valutato che il disegno di legge e i relativi emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790**

La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, come approvato dalla Camera dei deputati;

considerate le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2020 finalizzate a limitare la diffusione del virus, a fornire attrezzature mediche, promuovere la ricerca scientifica ed affrontare le conseguenze socioeconomiche della pandemia;

considerato che, nel marzo 2022, il Parlamento europeo ha istituito la « Commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro » (COVI);

ricordato che la Commissione speciale, attraverso un processo approfondito di consultazioni, ha esaminato l'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e la campagna di vaccinazione, come anche le conseguenze socioeconomiche più ampie, gli effetti sullo Stato di diritto e sulla democrazia e la risposta internazionale alla pandemia;

ricordato altresì che la Commissione speciale ha adottato, il 12 luglio 2023, una risoluzione con la quale il Parlamento europeo ha inteso rispondere alle aspettative dei cittadini di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari nazionali e la competitività dell'Unione europea, nonché di garantire un accesso equo alla salute per tutti, come espresso nelle proposte 8(3), 8(4), 8(6), 10(2) e 12(12) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa;

considerato che l'azione futura verterà su quattro ambiti principali: salute, democrazia e diritti fondamentali, aspetti sociali ed economici e risposta globale alla pandemia ed avrà tra le proposte di maggiore impatto: il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione europea in tema di medicinali, la trasparenza nelle attività di appalto congiunto e un maggiore controllo parlamentare a livello sia europeo che nazionale sul ricorso alle leggi di emergenza;

considerati i compiti della Commissione d'inchiesta, come definiti dall'articolo 3 del disegno di legge, tra i quali alcuni anche di rilevanza europea;

rilevato quindi che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, concernente i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea e i diritti dei relativi familiari;

considerato che la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, in base al meccanismo di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), scadrà il 18 ottobre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;

considerato che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell'Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la Carta blu UE;

valutato che lo schema di decreto legislativo apporta le corrispondenti modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha dato attuazione alla precedente direttiva 2009/50/CE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, che ridefinisce i requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, introducendo, tra l'altro, in alternativa al possesso di determinati titoli di istruzione, anche l'ipotesi del possesso di una determinata anzianità di esperienza professionale, di livello paragonabile a un titolo di istruzione superiore di livello terziario, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni. Al riguardo, si rileva che la direttiva oggetto di recepimento richiede una durata almeno triennale, anziché biennale, e corri-

spondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF. Si consideri, pertanto, l'opportunità di una valutazione dei suddetti profili della novella;

sotto il profilo redazionale, si segnala che occorrerebbe specificare, nella novella di cui alla lettera *u*) dell'articolo 1, comma 1, che l'allegato I a cui si fa riferimento, contenente l'elenco delle professioni equivalenti ai titoli d'istruzione superiore ai fini della domanda di Carta blu UE, è l'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, e che nella premessa dello schema occorre correggere l'anno della legge n. 127 del 2022, erroneamente indicato in 2021.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI  
LEGGE N. 615**

La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 615, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

ricordato il parere non ostativo reso sul testo del disegno di legge, in cui, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, veniva richiamata – a livello costituzionale – la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni e – a livello di legge ordinaria – la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (cosiddetta fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle regioni (cosiddetta fase discendente);

valutato che gli emendamenti presentati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

**103<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 1.3, che intervengono sulle prerogative delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo che, qualora il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo ha l'obbligo di relazione alla medesima Conferenza unificata. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.39, con particolare riguardo al n. 6), e dell'emendamento 2.40, con particolare riguardo al n. 6).



In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 12.0.1, con particolare riguardo alla lettera *a*), n. 1) del capoverso « Art.12-*bis* », 12.0.2, con particolare riguardo alla lettera *a*), n. 1), e 12.0.3, con particolare riguardo alla lettera *a*), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.25. Comporta maggiori oneri la proposta 13.26.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.50 e 16.51.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3, con particolare riguardo alla lettera *a*), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 19.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 020.1 e 020.2. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analogo a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulle proposte 1.2 e 1.3, che, avendo carattere procedurale, non determinano effetti finanziari, mentre conviene con la Commissione sull'onerosità dell'emendamento 1.0.1.

Formula quindi un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1, 020.2, 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1, 20.0.2. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 12.0.2.

Sui restanti emendamenti, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo in relazione alle proposte 20.1 e 20.2, volte a evitare interventi politicamente ultronei rispetto al quadro della riforma fiscale e pericolosi per la coesione sociale.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la valutazione contraria deriva dal fatto che l'esclusione di misure di riduzione della spesa a fini di copertura introduce elementi di rigidità nel meccanismo previsto dall'articolo 20 per assicurare la neutralità finanziaria dei decreti delegati.

Inoltre, la proposta rende più problematico il taglio delle spese fiscali, che dovrebbero rappresentare la principale fonte di copertura della riforma.

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) replica che, in realtà, le cosiddette *tax expenditures* non rappresentano maggiori spese ma minori entrate.

Ricorda, al riguardo, che il vice ministro Leo ha pubblicamente dichiarato che si farà fronte ai costi della riforma fiscale principalmente mediante il taglio delle spese fiscali, mentre non ha fatto riferimento a coperture tramite risparmi di spesa.

Ritiene pertanto che la posizione assunta oggi dal Governo costituisca una novità significativa dal punto di vista politico.

Il sottosegretario FRENI ribadisce che gli emendamenti in questione rischiano di inficiare il bilanciamento del meccanismo di copertura individuato per il provvedimento in esame e verificato dalla relazione tecnica.

Interviene la senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) per chiedere l'accantonamento dell'esame della proposta 20.0.2, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) chiede, in tal caso, di accantonare altresì le proposte 20.1 e 20.2.

In assenza di obiezioni, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e dalle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1 e 020.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione sulle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2, il cui esame resta sospeso. ».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice AMBROGIO (*Fdi*) illustra gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.22 (testo 2), nonché sugli identici 2.18 (testo 2) e 2.27 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si valutino i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità delle identiche proposte 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)] e 4.79 [già 7.8 (testo 2)].

Non vi sono osservazioni sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), identica a 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), identica a 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), identica a 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare sulle identiche proposte 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 6.1 (testo 2), sugli identici 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2), nonché sul 6.100 [già 2.30 (testo 2)]. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI, con riferimento agli analoghi emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2), 2.33 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.

In relazione agli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, chiede l'accantonamento dell'esame, risultando ancora in corso l'istruttoria.

Sulle restanti proposte non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice AMBROGIO (*Fdl*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “Al comma 1, lettera *f*), dopo le parole: ‘procedure’ inserire le seguenti: ‘, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei’ e dopo le parole: ‘degli imprenditori’ aggiungere le seguenti: ‘e assicurare alle imprese l’accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure’”.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54. ».

La proposta, con l'avviso favorevole del GOVERNO, è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) domanda se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai chiarimenti chiesti sul disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è in via di completamento, confidando di poter dare riscontro alle richieste nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(733) PARRINI e altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi sono novità sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI risponde che gli approfondimenti sono ancora in corso.

Il presidente CALANDRINI rinnova la sollecitazione al Governo a completare l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## **Plenaria**

### **104<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario FRENI rileva che, al fine di superare alcune criticità relative al testo in esame, è necessario riformulare con apposite condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alcune disposizioni del testo di cui dà lettura, depositando una nota del Governo che viene altresì resa disponibile.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), alla luce delle condizioni prospettate dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 2:

a) al comma 1, sostituire le parole da: “dal Dipartimento per lo sport” fino a: “Ministero dell'istruzione e del merito” con le seguenti: “dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A.,” e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP)”;

b) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: “non statali” con le seguenti: “paritarie”, e sopprimere le parole: “di primo grado”, ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole: “regolamento di cui al comma 5,” con le seguenti: “decreto di cui al comma 5”;

c) al comma 5, sostituire le parole: “Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri” con le seguenti: “Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità”; sostituire le parole: “per la partecipazione” con le seguenti: “le modalità di partecipazione” e sostituire le parole: “nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili” con le seguenti: “prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *basketball* e il *rafroball*.”.

d) al comma 6, sopprimere le parole: “di primo grado”;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: “di primo grado”, e al comma 3, sostituire le parole: “regolamento di cui all'articolo 2, comma 5”, con le seguenti: “decreto di cui all'articolo 2,

comma 5”; all’articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole: “di primo grado” e al comma 5, sostituire le parole: “diversamente abili”, con le seguenti: “con disabilità”;

– all’articolo 3:

a) al comma 1, sostituire le parole: “rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A.” con le seguenti: “rappresentanti del Ministero dell’istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini.”;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.”;

– all’articolo 4:

a) al comma 1, sostituire le parole: “e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado” con le seguenti: “e fino all’ultimo anno della scuola secondaria”;

b) al comma 5, dopo le parole: “assicurano la partecipazione”, inserire le seguenti: “, su base volontaria,” e sostituire le parole: “diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate” con le seguenti: “con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure”;

– dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

“Art. 4-bis.

*(Misure di prevenzione sanitaria)*

In considerazione dell’importanza della prevenzione, intesa come l’insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l’insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l’Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti

urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato”;

– sostituire l'articolo 5 con il seguente:

“Art. 5.

*(Disposizioni transitorie e finanziarie)*

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Per le attività connesse allo svolgimento dei Nuovi Giochi della gioventù di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6. ».

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata.



La Commissione approva.

*(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, comma 12, andrebbe indicata l'entità dell'anticipazione finanziaria e la sua effettiva disponibilità presso la CSEA, nonché assicurata la sua restituzione nel corso del presente anno, atteso che altrimenti si registrerebbero effetti sui saldi, poiché la CSEA rientra nel comparto delle pubbliche amministrazioni. Riguardo l'articolo 4, comma 2-*bis*, aggiunto in prima lettura, andrebbe confermato che la facoltà ivi prevista, su istanza motivata degli interessati, di portare a termine i procedimenti possa essere attuata dalle Amministrazioni senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Relativamente l'articolo 6, comma 3, circa i profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica andrebbe confermata la stima degli effetti ipotizzati sui saldi di finanza pubblica che risultano concentrati sul solo 2023. Peraltro l'ultimo periodo del comma 3 prevede che le somme attribuite e non assegnate restino nelle disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi. Circostanza, quest'ultima, di cui andrebbe confermata la coerenza con l'impatto della spesa interamente scontato nel 2023. In riferimento all'articolo 10 andrebbe confermata l'assenza di effetti negativi sulle entrate fiscali considerato che l'esenzione disposta in forma espressa assume carattere più rigido rispetto alle situazioni di fatto iscritte nei tendenziali di spesa. Circa l'articolo 12 andrebbe confermato che le domande riferite all'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale relative agli indennizzi alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022 non rechino richieste di importo superiore a quelle rimodulate dal provvedimento. Riguardo l'articolo 18 in merito all'estensione dell'ambito territoriale delle zone marchigiane colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 e oggetto degli interventi di protezione civile già finanziati a legislazione vigente, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe fornita una quantificazione degli interventi necessari per i nuovi territori citati dalla RT e chiarito se le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato risultano idonee con riguardo al maggior ambito territoriale di intervento. Per quanto concerne l'articolo 20, comma 4-*ter*, occorre valutare se l'utilizzo della quota libera dell'avanzo non possa pregiudicare le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Relativamente all'articolo 20-*ter*, comma 10, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del Fondo Unico Giustizia e del Fondo per esigenze indifferibili, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti

risorse ai fini della copertura dei fabbisogni previsti dalla normativa vigente. Circa l'articolo 20-*septies*, alla luce della clausola invarianza, andrebbe assicurato che i comuni dispongano di risorse adeguate, considerato che dell'elenco di cui all'allegato 1 fanno parte anche molti piccoli comuni. Inoltre, posto che il comma 6 prevede la dematerializzazione delle procedure, con l'utilizzo di piattaforme informatiche, andrebbero chiariti i relativi oneri e le risorse che verranno utilizzate per realizzare tali strutture informatiche. Per l'articolo 21, commi 1 e 2, pur prendendo atto che la riassegnazione dei proventi alla spesa fa salve le entrate iscritte a bilancio nell'anno 2023, andrebbe chiarito se tali vendite « straordinarie », potendo determinare un'anticipazione delle dismissioni ordinariamente programmate, non siano suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio anche per gli anni successivi al 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle conseguenze che potrebbero derivare dalla vendita di beni già in uso presso pubbliche amministrazioni al verificarsi di inderogabili esigenze operative tali da pregiudicare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo, a causa della necessità di provvedere all'acquisto di nuovi beni, in sostituzione di quelli venduti, o di richiedere dotazioni aggiuntive di bilancio. Relativamente all'articolo 22, comma 3, lettera *b*), posto che ivi provvede a compensare parte degli oneri alla corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa relativa al contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, andrebbe confermato che l'autorizzazione ivi richiamata, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, rechi le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa prevista dalla normativa vigente per il 2023.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare al più presto l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(797) *Delega al Governo per la riforma fiscale*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nell'odierna seduta e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di

legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.3 (testo 2) e 17.20 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analoga a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(684) Francesca LA MARCA e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore NICITA (*PD-IDP*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

– l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

“Art. 3.  
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”;

– dopo l’articolo 3, sia aggiunto il seguente:

“Art. 3-bis.  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell’Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all’articolo 21 dell’Accordo di cui all’articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.”. ».

Il sottosegretario FRENI esprime l’avviso conforme del Governo sulla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all’unanimità.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 27 luglio 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria****64<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 12.7 è stato ritirato e che l'emendamento 2.37 è stato fascicolato come testo corretto.

Il presidente GARAVAGLIA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, auspicando che in tale fase procedurale i Gruppi possano concentrare la loro attenzione sugli emendamenti giudicati di maggiore rilevanza.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice TAJANI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.4, volto a rafforzare la procedura di esame degli schemi di decreto legislativi in caso di non accoglimento da parte del Governo delle osservazioni recate dal parere delle Commissioni parlamentari.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore TURCO (*M5S*) interviene illustrando l'emendamento 2.9 e dando per illustrati tutti i restanti emendamenti presentati dalla propria parte politica.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra congiuntamente gli emendamenti 2.11 e 2.13, volti a rendere più incisive le disposizioni ai fini del sostegno dell'occupazione femminile e lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e si passa agli emendamenti relativi all'articolo 3.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.2, mentre il senatore TURCO (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 3.6, dandosi per illustrati tutti i restanti emendamenti.

In relazione all'articolo 4 interviene la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) che si sofferma in particolare sull'emendamento 4.10.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 4 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) chiede alla Presidenza e alla maggioranza di registrare la collaborazione dell'opposizione che ha acconsentito all'avvio della fase illustrativa pur in assenza della relatrice, auspicando che il vice ministro Leo possa analizzare compiutamente gli emendamenti illustrati, che rappresentano le proposte emendative di maggior interesse per i Gruppi.

Il PRESIDENTE ricorda che la momentanea assenza della relatrice è determinata da una contestuale presenza in un'altra Commissione e dà atto dello spirito di collaborazione dei Gruppi di opposizione, sottolineando l'impegno della Commissione su un provvedimento di tale rilevanza.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 5.2 che contiene una proposta alternativa rispetto alla revisione dell'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) proposta dal Governo, volta a introdurre nell'ordinamento italiano il sistema di aliquota continua, maggiormente rispettosa del principio di progressività e, allo stesso tempo, a eliminare gli effetti negativi di un regime a scaglioni e ad aliquote fisse.

Prosegue poi illustrando gli emendamenti 5.25 e 5.26 e soffermandosi sull'emendamento 5.30 che interviene sull'introduzione generalizzata del regime forfettario. Un ulteriore emendamento, 5.45, limita l'applicazione della cedolare secca agli immobili di natura non residenziale, mentre l'emendamento 5.50 è volto a evitare fenomeni diffusi di evasione fiscale.

Interviene il senatore TURCO (*M5S*) il quale illustra l'emendamento 5.18, motivando il particolare interesse che la propria parte politica assegna a tale proposta emendativa. Prosegue illustrando l'emendamento 5.35 volto a introdurre il principio di una progressione decrescente al crescere del reddito delle deduzioni e detrazioni.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) segnala la rilevanza dell'emendamento 5.22 che, da un lato, incrementa il limite dell'applicazione della *no-tax area* e contestualmente eleva al 65 per cento l'aliquota sui redditi superiori ai 10 milioni di reddito.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra congiuntamente l'emendamento 6.1 che reca una proposta alternativa rispetto alla cosiddetta *mini-Ires* e l'emendamento 6.0.1. che introduce tra gli oggetti della delega anche la revisione del catasto dei fabbricati.

Il senatore TURCO (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 6.5. e 6.6. di particolare interesse poiché introducono forme di agevolazione per le imprese che realizzano impianti di energia da fonti rinnovabili ovvero che hanno un rapporto tra gli stipendi dei propri dipendenti non superiore a 1 su 50 dal più alto in grado.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti e si passa agli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore TURCO (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 7.1 e 7.0.2, concernente l'introduzione di una delega per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli emendamenti 7.3 e 7.20, preannunciando in riferimento a tale emendamento l'eventuale trasformazione in un ordine del giorno, e un ulteriore emendamento aggiuntivo (7.0.3), concernente il regime IVA sulle presentazioni di chirurgia estetica, richiamando l'attenzione sui molteplici risvolti relativi agli interventi con finalità mediche.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra congiuntamente gli emendamenti 7.2, 7.4, 7.13, volti a meglio specificare l'applicazione di aliquote ridotte in materia di IVA.

Dando per illustrati i restanti emendamenti si passa all'articolo 8 con l'intervento del senatore MAGNI (*Misto-AVS*) che sottolinea la rilevanza degli emendamenti 8.1 e 8.0.1, specificando la netta contrarietà

della propria parte politica alla soppressione dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) e comunque all'esigenza di finanziare la sanità e il *welfare*. L'emendamento aggiuntivo introduce invece i principi e i criteri direttivi per la revisione del catasto.

Il senatore TURCO (*M5S*) illustra l'emendamento 8.0.2 volto a prevedere la delega per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie, sottolineando la rilevanza di un criterio di tassazione decrescente al tempo di detenzione degli strumenti finanziari oggetto di tassazione.

In riferimento all'articolo 9 la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra congiuntamente gli emendamenti 9.3 e 9.6, il primo dei quali è riferito all'addizionale locale e regionale sui redditi immobiliari sottoposti a regimi sostitutivi dell'IRPEF.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra congiuntamente gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Il senatore TURCO (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 9.15 e 9.17.

Da ultimo il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) aggiunge la firma e sottolinea la rilevanza dell'emendamento 9.21.

I restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati e si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 10.5.

Il senatore TURCO (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 10.2 e 10.3, il primo dei quali è volto a prevedere la soppressione dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 10.4, volto ad aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Non essendo presentati emendamenti all'articolo 11, si passa all'articolo 12, in merito al quale il senatore TURCO (*M5S*) illustra l'emendamento aggiuntivo 12.0.5 volto a prevedere la delega per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso.

In riferimento all'articolo 13 interviene il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il quale, rinunciando ad illustrare analiticamente i numerosi emen-



damenti presentati dalla propria parte politica, invita la maggioranza ad un'analisi complessiva dell'esigenza di riequilibrare il rapporto tra la tutela dei soggetti più fragili rispetto al gioco compulsivo, il contrasto alle attività illegali e il gettito erariale derivante dal settore dei giochi.

Il senatore CROATTI (*M5S*), con l'assenso dei presentatori, aggiunge la firma all'emendamento 13.26.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 13.3 dopodiché gli emendamenti 13.5 e 13.20 vengono illustrati dal senatore TURCO (*M5S*).

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra congiuntamente gli emendamenti 14.5 e 14.6 rilevando la contrarietà della propria parte politica al superamento degli indici sintetici di affidabilità. L'emendamento 14.32, invece, di particolare rilevanza per il Partito Democratico, insiste sulla alternatività dei modelli precompilati di dichiarazione dei redditi per i titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni, rispetto al cosiddetto concordato preventivo.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) sollecita l'attenzione dei rappresentanti del Governo sull'emendamento 14.27 che illustra motivando il particolare interesse della propria parte politica a tale proposta emendativa. Con analoghe finalità aggiunge la firma all'emendamento 14.43.

Il presidente GARAVAGLIA illustra l'emendamento 14.30, volto a semplificare il versamento dei tributi soggetti a periodiche comunicazioni ovvero delle somme derivanti dalla notificazione di infrazioni al codice della strada.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra analiticamente il contenuto degli emendamenti 14.9 e 14.34, giudicando essenziale definire principi di delega volti a dare certezza ai contribuenti nei rapporti con il fisco.

Dopo che il senatore TURCO (*M5S*) ha illustrato l'emendamento 14.0.1, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15 in merito al quale, il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), illustra analiticamente gli emendamenti 15.8, 15.9, 15.12, 15.15, 15.45 e 15.52, ribadendo l'opportunità di rafforzare la certezza del diritto, limitare il potere di interpretazione dell'amministrazione finanziaria e introdurre forme di premialità per i contribuenti in regola con i pagamenti dei piani di rateizzazione.

Dopo che il senatore TURCO (*M5S*) ha illustrato l'emendamento 15.16, intervengono il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sull'emendamento

15.17 e la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sugli emendamenti 15.18, 15.19 e 15.43.

Su richiesta della relatrice ZEDDA (*FdI*) i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 15.46, 15.47, 15.48 e 15.50.

Il presidente GARAVAGLIA avverte che nella seduta pomeridiana proseguirà la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti agli altri articoli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

## **Plenaria**

### **65<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha esaminato gli emendamenti ed espresso, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1, 020.2: tali emendamenti sono pertanto dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter* del Regolamento. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione sulle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1, 20.0.2, il cui esame resta sospeso.

Dà quindi conto della presentazione degli emendamenti 10.3 (testo 2) e 17.20 (testo 2) (pubblicati in allegato), che saranno trasmessi alla Commissione bilancio ai fini del prescritto parere.

Prende atto la Commissione.

Si prosegue quindi con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 16.45, che prevede una specifica disciplina relativa al fermo amministrativo delle autovetture al fine di superare la disciplina vigente, estremamente complessa e – conseguentemente – fonte di lentezze ed inefficienze burocratiche che si traducono, in concreto, in evidenti danni per l'erario.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si riserva di invitare i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 16.14 e 16.15.

Si riserva, altresì, di estendere la medesima valutazione ad ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente GARAVAGLIA, nel precisare che l'attuale fase procedurale è limitata alla sola illustrazione degli emendamenti, osserva che l'emendamento 16.15 interviene su una tematica particolarmente delicata, che richiederebbe, per contro, opportuni approfondimenti di merito. Auspica pertanto un confronto sull'orientamento preannunciato dalla relatrice.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) pone l'accento sugli emendamenti 16.20 e 16.22. Nel dettaglio, il primo sopprime l'istituto della rateizzazione a 10 anni previsto dalla lettera *c*) del comma 1, mentre il secondo mira a rendere più stringenti le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione, subordinandole ad una verifica contestuale delle condizioni di difficoltà economica.

Il senatore TURCO (*M5S*) pone in evidenza l'emendamento 16.18, volto a tutelare il contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria prevedendo che ogni atto (in particolare nel caso di ricorsi posti in essere dall'Agenzia delle entrate a fronte di una sentenza di primo grado ad essa non favorevole), sia debitamente motivato.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 16 vengono quindi dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 17.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sottolinea i contenuti delle proposte 17.3 (soppressiva dei riferimenti che rinviano a definizioni generali), e 17.4 (mirante, tramite un intervento soppressivo, al contenimento dei tempi delle controversie).

Le restanti proposte riferite all'articolo 17 sono quindi date per illustrate.

Si passa successivamente all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 18.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 18.19, volto a mantenere la punibilità nei casi in cui l'interessato compia specifiche azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo. La proposta rappresenta altresì una valida alternativa nel caso della mancata approvazione dell'emendamento 18.16, soppressivo della lettera *b*) del comma 1.

L'oratore pone quindi in evidenza gli emendamenti 18.0.1 e 18.0.3. In particolare, la prima proposta reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle provincie, riprendendo le osservazioni formulate dall'ANCI e dall'UPI in sede di Conferenza unificata. Il secondo emendamento, invece, reca principi e criteri direttivi in materia di tributi regionali, recependo a sua volta le osservazioni formulate dalle Regioni ed istituendo un fondo perequativo volto ad assicurare copertura integrale ai livelli essenziali delle prestazioni.

Relativamente all'emendamento 18.0.3, il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) osserva che, anche se la proposta è inammissibile in esito al parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la materia trattata appare di indubbio interesse e pertanto suscettibile di ulteriore approfondimento.

Dopo aver dato per illustrata la proposta 18.8, l'oratore procede quindi ad illustrare brevemente l'emendamento 18.3, volto ad aiutare i contribuenti che vantano crediti nei confronti della Pubblica amministrazione.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 18 vengono quindi dati per illustrati.

Si procede all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 19.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) si esprime in maniera profondamente critica sull'intero articolo, in quanto le previsioni in esso contenute risultano connotate da eccessiva genericità. In ragione di ciò, l'emendamento 19.1 ne propone, coerentemente, la soppressione integrale.

Il senatore TURCO (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 19.6, volto ad introdurre un portale unico in materia di dati personali e a prevedere un'aliquota del 2 per cento a carico delle imprese che presentino un fatturato annuo superiore a 500.000 euro.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi l'emendamento 19.3, che, nella futura codificazione della materia tributaria, invita a tenere conto della conversione in euro di tutte le cifre in lire con arrotondamento. Illustra poi anche l'emendamento 19.4.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 19 vengono dati per illustrati.

Si passa infine all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) pone l'accento sull'emendamento 20.3, volto ad impedire l'introduzione di misure riduttive della spesa pubblica a fini di copertura finanziaria.

Il senatore TURCO (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti 020.1 e 020.2, entrambi finalizzati ad introdurre un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese, pur prendendo atto delle inammissibilità in esito al parere della Commissione bilancio.

Nel dettaglio, la proposta 020.1 prevede, come criterio direttivo, il tener conto di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento, mentre l'emendamento 020.2 prende in considerazione un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, e aggiuntivi allo stesso, vengono dati per illustrati.

Il presidente GARAVAGLIA constata che si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 797.

Dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 27 luglio, alle ore 9, potranno già iniziare le votazioni sugli emendamenti, propone di anticipare al termine dei lavori dell'Assemblea la seduta pomeridiana, anch'essa già convocata per domani alle ore 19.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

---

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 797****Art. 10.****10.3 (testo 2)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) nell'ambito della semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo di cui alla lettera c), procedere al graduale superamento dell'imposta di bollo per i libri sociali; »;

b) *sopprimere la lettera h).*

---

**Art. 17.****17.20 (testo 2)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:*

« *g*) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria. ».

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

**52<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Abodi.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(790) Deputato MOLINARI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che nella seduta di ieri si è avviata la discussione generale, cede la parola al senatore Castiello.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*) dichiara di riconoscersi negli interventi svolti dai senatori Crisanti e Pirondini. In particolare, ritiene che la Commissione d'inchiesta che si intende istituire con il disegno di legge in titolo, lungi dal voler individuare le effettive criticità nella gestione della pandemia da parte di tutti gli attori coinvolti, abbia una finalità eminentemente inquisitoria nei confronti dello Stato. Pone in evidenza la gra-



vità di tale circostanza, tenuto conto delle competenze che la Costituzione, agli articoli 32 e 117, riserva alle regioni in materia sanitaria. In relazione all'articolo 32, sottolinea che il riferimento alla « Repubblica », e non allo « Stato », sulla base di una pacifica giurisprudenza costituzionale, ricomprende lo Stato e gli enti territoriali. In relazione alle materie di competenza concorrente definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, precisa che esse sono disciplinate ed esercitate dalle regioni entro la cornice dei principi fondamentali sanciti dallo Stato.

Rileva infine che le regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e nella organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

Esprime, pertanto, le sue perplessità in merito alla legittimità costituzionale del provvedimento in titolo.

Poiché nessun altro senatore è iscritto a parlare in discussione generale, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo. In proposito, tiene a precisare che l'obiettivo dell'intervento normativo non è quello di attribuire specifiche responsabilità, bensì quello di acquisire elementi che consentano al Paese di essere pronto ad affrontare eventuali future emergenze.

Avverte altresì che è stato presentato uno schema di parere contrario sottoscritto dai senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello (pubblicato in allegato).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie la proposta di parere favorevole del relatore, con preclusione della votazione dello schema di parere contrario.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 51)**

(Parere al Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio nel corso.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), svolgendo funzioni di relatore in sostituzione della relatrice Cosenza, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione illustrativa, preso atto che nessun senatore chiede di

intervenire in discussione generale, propone l'espressione di un parere favorevole sull'Atto del Governo in titolo.

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, previa verifica della presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che il Ministro Abodi si appresta ad intervenire ai lavori della Commissione e, tenuto conto dell'esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 317, 533 e 548 nonché per l'esame del disegno di legge n. 403, assegnati in sede redigente, propone una breve sospensione della seduta.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 14,05.*

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(317) ROMEO e altri.** – *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

**(533) MENIA e altri.** – *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

**(548) GASPARRI.** – *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli »*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> si sono espresse sugli emendamenti al nuovo testo unificato, approvati nella precedente seduta, rispettivamente con un parere non ostativo con osservazione e con un parere non ostativo. Avverte, inoltre, che il Relatore ha presentato l'emendamento 1.11/1<sup>a</sup> Commissione pubblicato in allegato, volto a recepire tale osservazione.

Dopo che il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) ha illustrato l'emendamento 1.11/1<sup>a</sup>, previa verifica del numero legale, tale emendamento è posto ai voti e approvato.

Trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, il PRESIDENTE avverte che la votazione dell'articolo 1 coincide con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Il senatore MENIA (*FdI*) preannuncia un voto convintamente favorevole sul nuovo testo unificato ed esprime un ringraziamento nei confronti del relatore, del Presidente e della Commissione tutta per l'impegno profuso nella definizione del testo normativo.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato NT2 dei disegni di legge nn. 317, 533 e 548, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che sulle votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

**(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato di aver espresso il proprio orientamento sull'ordine del giorno G/403/1/7 e sulle proposte emendative nella seduta del 6 giugno scorso, precisa che il parere favorevole riferito all'emendamento 1.2 è da intendersi condizionato ad una riformulazione. Comunica di aver ritirato gli emendamenti 2.300 e 5.2, i cui contenuti sono presenti in altre proposte a propria firma (2.100 testo 2 e 5.100 testo 2). Invita indi il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'unico ordine del giorno presentato e sulle proposte emendative riferite al disegno di legge in titolo.

Il ministro ABODI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. G/403/1/7.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 2.100 (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.7, 2.8, 2.9, 2.15, 2.16, 2.17, 2.200, 3.100, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.14, 4.2, 4.100, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.14, 4.16, 4.0.100 (testo 2) e 5.100 (testo 2). Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.8, 2.6, 3.11, 3.12, 3.13, 4.7, condizionandoli a specifiche riformulazioni. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.18, 3.3, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 e 5.1. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte emendative.

Il senatore PIRONDINI (M5S) dichiara di accogliere i suggerimenti del relatore e riformula pertanto l'emendamento 1.2 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione affari costituzionali si è già espressa sul disegno di legge in titolo, mentre la Commissione bilancio si accinge a farlo nell'odierna seduta pomeridiana. Propone pertanto di sospendere la seduta fino alle ore 15,30 in attesa del parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,30.*

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio necessario per la votazione degli emendamenti e propone un'ulteriore breve sospensione.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.*

Il PRESIDENTE comunica che il parere della Commissione bilancio è stato appena reso ed è in corso di trasmissione. Tenuto conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, avverte che le votazioni saranno svolte nella seduta antimeridiana di domani che propone di anticipare alle ore 9.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, con riferimento ai pareri già resi, li rettifica precisando che sugli emendamenti 1.7, 2.17, 4.2, 4.4 e 4.5 il parere è favorevole, sugli emendamenti 1.8, 2.6 e 3.11 è favorevole a condizione di una loro riformulazione e sull'emendamento 3.6 è contrario. Invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.3, 2.3, 2.5, 2.9, 2.18, 3.3 e 3.5.

Il Ministro ABODI rettifica a sua volta il parere espresso sull'emendamento 2.9, invitando a sua volta i proponenti a ritirarlo, in ragione dell'assenza di una copertura finanziaria. Al riguardo, tenuto conto del rilievo della tematica recata nella richiamata proposta emendativa, auspica che si possano individuare idonee risorse nella prossima sessione di bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani giovedì 27 luglio è anticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PI-  
RONDINI, VINCENZA ALOISIO E CASTIELLO SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 790**

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (A.S. 790),

premesso che:

il testo è volto a istituire e disciplinare una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria, e sulle relative misure adottate, a oggi – dato il rivolgimento « politico » avvenuto circa l'Esecutivo con il Governo Meloni – non può che apparire come una forzatura e come una operazione meramente strumentale;

non perché non siano stati compiuti errori, tanto « in aggiungere » quanto « in levare », ma perché – è sufficiente andare a riprendersi le dichiarazioni di un'opposizione che si dimostrò, allora, tanto approssimativa e farraginoso quanto intransigente e populisticamente oltranzista –, ora ha buon gioco chi è abile a togliersi il sassolino dalla scarpa per mettersi a fare le bucce a chi, con il Paese in preda alla paura, all'incertezza nonché virtualmente al caos, si trovò a operare scelte e ad assumersi responsabilità di non poco rilievo;

non solo tutto « non è andato bene » e non ne siamo usciti « migliori », come auspicavamo: l'Italia che ci è apparsa attraverso la lente della pandemia è un Paese del quale abbiamo visto affiorare condivisione, abnegazione, sacrificio, solidarietà, ma anche l'estrema fragilità e le numerose criticità di un Paese « senza centro »: un Paese che ha l'indice di invecchiamento più alto d'Europa e più della metà della popolazione in-

soddisfatta della propria condizione economica, che fatica a proiettarsi nel futuro. Un Paese che invecchia, con i salari fermi e l'inflazione che galoppa, povero e sempre più inadeguato, che vive alla giornata, e in cui si rimane eternamente giovani solo dal punto di vista lavorativo;

un Paese che frana sotto i colpi del cambiamento climatico e non riesce a mettere in sicurezza il territorio, preservare le risorse idriche, portare a compimento una seria mappatura geologica. Un Paese che galleggia sul « nero », che ha un'evasione fiscale da « Repubblica delle banane », dove le tasse le paga il trenta per cento della popolazione e – conseguentemente – con un sistema pensionistico (fra la riforma Dini e la Fornero) e un sistema di *Welfare* che dire iniquo e fumoso è un eufemismo;

un Paese che non cresce, che produce moltissimi libri ma che legge troppo poco; che guarda troppa televisione, che abbonda nella troppa burocrazia e latita nelle infrastrutture e nei trasporti (con buona pace del Ponte sullo Stretto...), che non investe sufficientemente nella sua principale ricchezza che sono i beni culturali, che ha gli insegnanti meno pagati d'Europa, e che non produce da decenni un « grande » romanzo, etc.;

se, da ultimo, i dati Ocse risultano attendibili, ben il 70 per cento degli italiani, nonostante sappia leggere, non capisce cosa legge, tanto che, con il passo del gambero, staremmo realisticamente regredendo verso una sorta di analfabetismo di ritorno. Occorre prendere atto del fallimento di un progetto educativo evitando di continuare a considerare la Scuola come la cronica ammalata della società;

alla distanza si può forse affermare che la Didattica a distanza – sempre sospesa tra « l'ultima Thule » e una straordinaria opportunità: la medicina amara, in breve, che le circostanze hanno costretto il Paese a bere – non abbia funzionato al meglio in termini di acquisizione del sapere: ma non si specifica quali potevano essere le alternative possibili, date premesse e circostanze. Non certo ripetere per intero un anno scolastico in presenza, come suggerì provocatoriamente Umberto Galimberti, o cercare di monetizzare il più possibile e dare valore agli enormi sforzi compiuti dal corpo docente per mantenere a distanza la barra del timone lungo una rotta incerta, con programmi rivisti ed esami in gran parte svuotati di significato. E che, nonostante tutto, come atto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri, hanno continuato a insegnare *switch on – switch off*, con classi sovraffollate, finestre spalancate anche d'inverno, digitalizzazione selvaggia e didattica integrata;

ciò che non deve fare velo è guardare le cose « dalla distanza », appunto. Dobbiamo averne consapevolezza. Brancolavamo nel buio, perché eravamo immersi in un buio da cattedrale, mentre ora ci muoviamo

nella « memoria della luce ». C'è – in altri termini – la stessa differenza tra il « sapere la strada » e muoversi nel buio, pur in un ambiente conosciuto e familiare, non ritrovandosi. Allora tutto ciò che sfiorammo o ci venne sotto le mani ci apparve inatteso, con spigoli e profili diversi da ciò che ci aspettavamo. Ora ci sembra di avanzare in quel paesaggio ostile tra forme di cui ci fidiamo, convinti di sapere la strada nell'invisibile. Ma è stato solo l'aver acceso la luce della ragione per un istante ad averci fatto vedere, *a posteriori*, la planimetria del buio, è stato il ricordo di un attimo, la memoria d'una luce a guidarci;

valutato, per vie generali, altresì che:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del predetto virus « emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale » e, successivamente, l'11 marzo 2020, ha riconosciuto la sussistenza di una « situazione pandemica ». Il Governo del nostro Paese ha immediatamente attivato misure di prevenzione, dichiarando lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato sulla base del suo evolversi;

questo tragico evento, che ha coinvolto decine di Paesi in tutti i continenti, ha visto, nel corso di quei mesi drammatici, anche l'accumularsi di una vasta esperienza con ricadute di ordine pratico dal valore incommensurabile che meritano di essere debitamente considerate, invece che limitarsi a circoscrivere il lavoro e l'utilità della Commissione alla sola costruzione di un mero impianto accusatorio;

rilevato che:

gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le Regioni, scelta che appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma non pertinente rispetto alle competenze a esse assegnate dall'ordinamento costituzionale – ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame « Piano pandemico nazionale ») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;

nel testo non compare alcun riferimento circa la necessità di indagare l'operato delle Regioni, ovvero quegli enti che – in conformità con il dettato costituzionale – hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione di servizi e attività destinate alla tutela della salute: com'è ampiamente noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non



allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;

proprio l'esperienza pandemica ha posto questioni di assoluto rilievo sul riparto di competenze tra Stato e regioni e risulta pertanto illogico e irragionevole privarsi della conoscenza di elementi utili, anzi indispensabili, per ricostruire con piena cognizione le situazioni di fatto in ordine alle quali si intende istituire la Commissione stessa. Privare le Camere della possibilità di raccogliere dati e notizie sugli atti posti in essere dagli attori ai quali la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale nella materia sulla quale la istituenda Commissione sarà competente, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, e ne lede in radice le prerogative. Il vizio contenuto nella legge istitutiva consentirà peraltro una ricostruzione solo parziale – quando non anche solo di parte – dei fatti accaduti, impedendo in tal modo anche una lettura corretta e completa del quadro delle circostanze nelle quali hanno operato gli attori del livello statale che sono invece nominati dall'Atto Senato in titolo;

considerato inoltre che:

nel complesso, l'utilizzo parziale e politicamente orientato della legge istitutiva dell'inchiesta parlamentare non risponde a esigenze di interesse pubblico, tanto più pressanti quanto più drammatica è stata la vicenda vissuta dagli abitanti di quasi tutti i Paesi del mondo durante la pandemia, ma anzi costituisce una occasione mancata e allo stesso tempo una grave distorsione del prezioso strumento che l'articolo 82 della Costituzione pone a disposizione delle Camere. In questo modo, escludendo dal raggio di azione della Commissione altri soggetti costituzionalmente competenti in materia sanitaria, si svilisce un istituto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale, nonché impedendo allo stesso organismo che si istituisce di disporre di tutti gli elementi che doverosamente vanno conosciuti ai fini del perseguimento dei propri compiti istituzionali;

elementi di palese irragionevolezza si rilevano nell'elencazione dei compiti della istituenda Commissione nel testo pervenuto dalla Camera. Si legge infatti che tale Commissione dovrebbe, fra le altre cose, valutare le azioni volte a « prevenire » la diffusione del SARS-CoV-2, dimenticando che si è trattato di un virus sconosciuto che praticamente nessun Paese del mondo è riuscito a prevenire *tout court*. In altri punti, a dimostrazione della scarsa chiarezza delle formulazioni che rischia di fuorviare alla radice l'attività della Commissione, si fa riferimento a una « pandemia influenzale », come se fosse comparabile con la drammatica esperienza che quasi l'intero pianeta ha conosciuto in occasione del Covid. Proprio la mancata chiarezza redazionale della norma si riflette nelle parzialissime citazioni dell'esperienza dell'emergenza internazionale di sanità pubblica per quanto riguarda l'Organizzazione mondiale della Sanità

(OMS) e persino per l'indicazione solo di alcuni Paesi – anzi soltanto di uno – tra i produttori di dispositivi di protezione individuale. Allo stesso modo, tra i tanti organismi che sul territorio nazionale si sono occupati dell'emergenza, se ne citano solo alcuni, omettendo tutti gli altri, come ad esempio quelli delle regioni, che sul campo hanno operato con altrettanta incidenza. La citazione solo di determinati soggetti appare, anche in tal caso, palesemente volta a orientare il raggio di azione dell'indagine, compromettendone in radice la terzietà, in modo del tutto incomprensibile e anzi tradendo, proprio da parte del Legislatore, una sfiducia significativa nella libertà di inchiesta, che apparentemente si vuole in ogni modo vincolare e coartare, come dimostra la reiezione di tutte le proposte che alla Camera miravano a rendere obiettivo e completo il raggio d'azione del nuovo organo parlamentare;

in più punti la legge istitutiva sembra vincolare le conclusioni della Commissione, indicando, sin dalla terminologia usata, gli esiti finali dell'inchiesta, il che non pare compatibile con la libertà di valutazione che la Commissione, la quale agisce con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria, dovrebbe costituzionalmente avere. L'unico passaggio in cui si citano le regioni è quello in cui, alla lettera *m*), si impone alla Commissione di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica, impedendo però di verificare se, come e quando tali indicazioni abbiano avuto riscontro pratico. Il che è illogico e palesemente fuorviante. Allo stesso modo, se appare comprensibile fare riferimento alle strutture e ai centri nazionali, non si vede quale logica possa portare l'inchiesta a non considerare quelli realizzati localmente, spesso da organismi regionali, denotando una marcata ignoranza circa il funzionamento del sistema sanitario nazionale e delle stesse organizzazioni preposte, a tutti i livelli, a fronteggiare le emergenze;

tra i compiti specificamente volti a orientare potenzialmente – e quindi travisare – sul nascere la libera attività dell'organismo che si vuol creare, figura la menzione di « obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali ». In relazione a tali aspetti si pretende anzi che la Commissione debba esperire una valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti come se la valutazione *ex post* sia ragionevolmente comparabile con una valutazione operata durante la drammatica emergenza pandemica. Che la medesima Commissione possa svolgere valutazione addirittura su ciò che hanno fatto altri Stati e non possa indagare sugli atti e i fatti che hanno avuto luogo nelle proprie Regioni, appare assolutamente incompatibile con qualunque canone di ragionevolezza. Stessa impressione suscita l'espresso riferimento al compito di « verificare e valutare il rispetto dei diritti umani », come se la tutela della vita delle persone, a cominciare dai più fragili, non fosse tra questi;

del tutto improprio appare il compito di verificare e valutare la legittimità della « dello strumento della decretazione d'urgenza », tenuto conto che si tratta di atti di rango legislativo che vengono esaminati, anche sotto questo profilo specifico, proprio dalle Camere, per tacere delle altre istituzioni che il nostro ordinamento pone a valido presidio costituzionale rispetto a tali aspetti. Allo stesso modo, valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano da « organismi internazionali » appare un compito esorbitante se letto in comparazione con l'esclusione delle Regioni dall'indagine;

particolare attenzione, infine, va posta rispetto all'estensione a un organo politico del compito, eminentemente tecnico, medico e scientifico, di valutare i « protocolli terapeutici » nonché, al riferimento agli « eventi avversi » e alle « sindromi post-vacciniche » oggetto di denuncia, senza neppure curarsi di specificare di che tipo di denuncia si stia parlando. Parimenti contraddittoria appare l'estromissione dal raggio di azione della Commissione delle regioni mentre le si attribuisce, allo stesso tempo, un compito di valutare decisioni « della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all'autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 ». Più in generale la terminologia utilizzata nell'Atto in esame in più punti appare disallineata con l'ordinamento nazionale nelle materie oggetto di inchiesta, con l'esito di rendere contraddittorio il compito stesso che le si intende attribuire,

esprime

parere contrario.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 317, 533,  
548 NT2**

**Art. 1.**

**1.11/1a Commissione**

IL RELATORE

*All'emendamento 1.11, sopprimere la lettera b-ter).*

---

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 403****Art. 1.****1.2 (testo 2)**

PIRONDINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « la formazione sportiva quale » inserire le seguenti: « strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale », dopo le parole: « valori fondamentali per » inserire le seguenti: « l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e » e sopprimere le parole da: « e quali componenti » fino alla fine del periodo.*

---

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

**52<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  
dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del Presidente**

Il PRESIDENTE comunica che, in data odierna, il Presidente del Senato ha assegnato in sede referente alla 8<sup>a</sup> Commissione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante « Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 » (Atto Senato n. 819), approvato dalla Camera dei deputati.

Alla luce di quanto già convenuto nella seduta di ieri, propone di integrare l'ordine del giorno della settimana corrente con l'esame del provvedimento predetto e di convocare una nuova seduta al termine di quella in corso, per l'avvio del relativo esame.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede al Presidente quali siano i suoi intendimenti in merito ai tempi di esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di fissare un termine *ad horas* per l'eventuale presentazione di emendamenti

e ordini del giorno, considerato che il provvedimento è già all'ordine del giorno dell'Aula di questo pomeriggio, essendo imminente la scadenza del termine per la conversione in legge.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede la Convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ritenendo necessario un chiarimento tra i Gruppi alla luce della ristrettezza dei tempi di esame.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è immediatamente convocato e che la seduta è sospesa fino al termine dello stesso.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocata una seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 12,55.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto in Ufficio di presidenza, l'ordine del giorno della settimana corrente è integrato con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante « Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 », approvato dalla Camera dei deputati, e che una nuova seduta della Commissione è convocata alle ore 13 di oggi, mercoledì 26 luglio, per l'avvio del relativo esame.

La Commissione prende atto.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta della Commissione che avrà inizio alle ore 13 di oggi, mercoledì 26 luglio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 27**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Orario: dalle ore 12,50 alle ore 12,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**53<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di oggi.

La Commissione prende atto.



La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, segnalando preliminarmente che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato trasfuso in esso il contenuto del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione. Tale decreto-legge viene dunque abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo e il suo contenuto è riprodotto negli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* (Capi da I-*bis* a I-*quinquies*) del provvedimento in esame.

Complessivamente, il decreto-legge si suddivide in 6 Capi.

Il Capo I (articoli 1-20) reca interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza.

L'articolo 1 prevede la sospensione dei termini per adempimenti e versamenti tributari, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi (commi 1-9); proroga la possibilità di usufruire del *superbonus* al 110 per cento in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (comma 10); dispone la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui contratti da comuni e province con Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 11); prevede che ARERA disciplini le modalità per la sospensione dei termini di pagamento delle fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei rifiuti urbani, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio (comma 12).

L'articolo 2 detta disposizioni per il rinvio delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali.

L'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari.

L'articolo 4 disciplina la sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi, prevedendo una serie di eccezioni, che tra l'altro riguardano i procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) e nell'ambito dei programmi di interventi finanziati a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Prevede inoltre la possibilità che le amministrazioni organizzino apposite prove di recupero dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate e consente ad esse di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

L'articolo 4-*bis* sospende, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili, l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 4-*ter* sospende l'applicazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione delle infra-

strutture e degli impianti colpiti, incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore.

Gli articoli 5 e 6 introducono misure volte, rispettivamente, a sostenere le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, e quelle universitarie e di alta formazione nei territori colpiti, assicurando al contempo la continuità nelle attività didattiche e di formazione, anche mediante il ricorso alle modalità a distanza.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti del settore privato, mentre l'articolo 7-bis prevede la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori colpiti e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

L'articolo 8 contiene disposizioni per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

L'articolo 9 riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato 1, l'accesso al Fondo di garanzia PMI (Piccole e medie imprese) a titolo gratuito e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria, ulteriormente elevabili nell'ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal « Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina ».

L'articolo 10 autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei danni diretti subiti dalle imprese esportatrici, mentre l'articolo 11 prevede, per le società e le imprese con la sede operativa nei territori colpiti, la sospensione dei termini per taluni versamenti ed adempimenti.

L'articolo 12 contiene misure di sostegno per le imprese agricole danneggiate, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali e per gli indennizzi relativi alle produzioni vegetali. Detta inoltre disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni provocati dalla siccità verificatasi nel 2022.

Affida infine al Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il dragaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 12-bis esenta dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate dai movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi dal 1° maggio 2023, nei casi in cui sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.

L'articolo 12-ter prevede che, fino al 31 dicembre 2023, nei procedimenti per l'erogazione di contributi o altre agevolazioni in favore delle imprese con sede operativa o legale nei territori colpiti, ai fini delle ve-

rifiche antimafia, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia.

L'articolo 13 riguarda la materia sanitaria, con disposizioni che prevedono stanziamenti per la realizzazione di interventi per il ripristino e il consolidamento delle strutture sanitarie e la riattivazione della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale; intervengono sulla disciplina dei crediti formativi dei professionisti sanitari e introducono delle precisazioni in relazione agli adempimenti cui sono tenuti gli operatori di animali.

L'articolo 14 istituisce un fondo – alimentato mediante l'incremento temporaneo di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale – finalizzato: agli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei; ad attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare anche attraverso la società in house del Ministero della cultura « Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. »; al sostegno dei settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche.

L'articolo 15 prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possano provvedere, in favore degli enti gestori privati, alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.

L'articolo 16 destina una quota di finanziamenti a valere sul fondo « Sport e periferie » al risanamento delle infrastrutture sportive danneggiate, sulla base di un apposito piano di interventi urgenti e prioritari.

L'articolo 17 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un fondo da destinare alle imprese per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

L'articolo 17-bis prevede che le imprese i cui impianti e sistemi di sicurezza siano stati danneggiati possano adottare misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio.

L'articolo 18 dispone il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per 200 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di avviare i primi interventi emergenziali, per l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, nonché per ripristinare la capacità operativa delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Disciplina altresì il finanziamento degli interventi da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022.

L'articolo 19 ha autorizzato l'applicazione immediata – in deroga alla norma che fissava al 1° luglio la sua efficacia – dell'articolo 140 del nuovo codice dei contratti pubblici per le procedure di urgenza per l'e-

secuzione di lavori o l'acquisizione immediata dei servizi e delle forniture necessari per fare fronte agli eventi alluvionali. Tale procedura d'urgenza è prevista anche per l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, per il ripristino delle infrastrutture e per l'attivazione di misure economiche di immediato sostegno.

L'articolo 20 proroga i termini di una serie di adempimenti contabili per i Comuni indicati nell'allegato 1. Prevede inoltre che, per il 2023, tali Comuni possano ricevere le risorse del Fondo di solidarietà comunale in un'unica soluzione.

I Capi da *I-bis* a *I-quinquies*, come anticipato, derivano dalla trasposizione nel decreto-legge in esame delle disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge n. 88 del 2023.

Il Capo *I-bis* (articoli da *20-bis* a *20-quinquies*) detta i principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità.

L'articolo *20-bis* chiarisce che le disposizioni di cui agli articoli fino al *20-undecies* disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche compresi nell'allegato 1. Tali disposizioni possono inoltre essere applicate ad altri territori delle medesime regioni non ricompresi nell'allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. In caso di interventi in favore del patrimonio privato, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi alluvionali. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, inoltre, il Commissario straordinario trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare un elenco aggiornato dei Comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali, anche ai fini della valutazione di un'eventuale estensione dell'elenco di cui all'allegato 1.

L'articolo *20-ter* disciplina la nomina, i compensi e le funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione – che resterà in carica fino al 30 giugno 2024 – nonché l'istituzione della relativa struttura di supporto, stabilendo, tra l'altro, che il Commissario straordinario si avvarrà dei presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari.

L'articolo *20-quater* disciplina l'istituzione, la composizione, i compiti e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione, quale struttura incaricata di coadiuvare il Commissario straordinario: nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività trasferite alla gestione commissariale; nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione; nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

L'articolo *20-quinquies* istituisce il Fondo per la ricostruzione del territorio nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, per il periodo 2023-2025, con corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferi-

bili. Al Fondo affluiscono ulteriori 1.500 milioni di euro, rinvenienti da una riassegnazione di risorse specificata nei commi 3 e 7. Le risorse del Fondo, nonché quelle derivanti da eventuali erogazioni liberali o a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti, sono assegnate ad un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Il Capo I-ter (articoli da 20-*sexies* a 20-*novies*) contiene le misure per la ricostruzione.

Per quanto riguarda la ricostruzione privata, l'articolo 20-*sexies*, al comma 1, prevede che il Commissario straordinario provveda ad individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo tra gli interventi di immediata riparazione degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi, interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici che presentano danni gravi e interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti. Il Commissario straordinario dovrà inoltre definire i criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi in modo da rendere gli interventi compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali nonché individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento in relazione ai quali utilizzare tali criteri. Dovrà definire infine gli eventuali parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi e i costi parametrici. Il comma 3 definisce nel dettaglio le tipologie di interventi e di danno per i quali possono essere concessi contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti. Il comma 6 autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023 per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo.

L'articolo 20-*septies* disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, l'articolo 20-*octies* individua le tipologie di immobili e di infrastrutture per i quali si prevede il finanziamento degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione. Il Commissario straordinario procede alla redazione e all'approvazione di piani speciali per la ricostruzione nei vari settori, quantificando i danni e prevedendo i finanziamenti in base alle risorse disponibili. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario potrà individuare gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Il comma 10 estende alle procedure connesse all'affidamento dei lavori e all'esecuzione dei contratti per la ricostruzione pubblica nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali le semplificazioni previste nella Parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'attuazione del PNRR e del PNC. Il comma 11 detta disposizioni finalizzate a superare – anche mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi – eventuali atti di dissenso o opposizione degli enti locali, che possano precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione programmati.

L'articolo 20-*novies* individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali.

Nel Capo I-*quater*, l'articolo 20-*decies* introduce una disciplina dettagliata per il trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Al Commissario straordinario è affidato il compito di approvare un piano per la gestione dei materiali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati nella fase emergenziale. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni sono classificati rifiuti urbani non pericolosi. Sono poi individuate talune categorie di materiali – di interesse architettonico, storico o artistico – che non costituiscono rifiuto.

Nel Capo I-*quinqies*, l'articolo 20-*undecies* prevede che le imprese localizzate nelle zone colpite possano accedere al regime di aiuto per le aree di crisi industriale.

L'articolo 20-*duodecies* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Nel Capo II, al fine di finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti, l'articolo 21 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli: sia autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all'incanto; istituisca estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.

L'articolo 22, comma 1, abroga le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Per effetto di tale abrogazione, concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Il comma 2 dispone l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. I commi 3 a 4 recano le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

#### CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta per oggi, alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

**59<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)**

(Parere alle Commissioni 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto a nome del Gruppo, prende la parola la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), rilevando criticamente che l'Esecutivo ha di fatto perso circa mezzo miliardo di euro perché non ha raggiunto tutti gli obiettivi che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissava con scadenza a dicembre 2022. In proposito, puntualizza che la terza rata da 19 miliardi di euro è stata contabilizzata in legge di bilancio e pertanto la rinuncia a una parte di risorse potrebbe determinare problemi di tenuta dei conti pubblici. Nel sottolineare, inoltre, criticamente le incertezze che riguardano la quarta rata, dichiara quindi il voto di astensione del proprio schieramento.



Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) si associa alle perplessità della senatrice Licheri, giudicando peraltro rischioso un cambiamento in corso d'opera delle previsioni del Piano, in tempi assai ristretti, tanto più che occorrerà procedere entro giugno 2026 alla rendicontazione. Evidenzia perciò che, per attuare i progetti residui, restano solo due anni e lamenta che i territori ricevono continue richieste di certificazione per rispondere ai criteri di assegnazione delle risorse del PNRR, non sempre a suo avviso consone.

Reputa pertanto preoccupante la condizione di incertezza, nonostante le misure previste dal Piano siano fondamentali per il Paese. Considerate le criticità connesse all'attuazione del Piano, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore SIGISMONDI (*Fdi*) rivendica che il Gruppo di Fratelli d'Italia si è sempre dichiarato convinto dell'esigenza di contrarre debito comune per uscire dalla pandemia ed è stato l'unica forza politica a denunciare lo scarso coinvolgimento del Parlamento nella redazione del Piano. Ricorda peraltro che sono stati inseriti nel PNRR anche progetti antecedenti, che non avevano i requisiti prescritti dal Piano, e rimarca le criticità sopravvenute, relative ad esempio al peggioramento del quadro economico, alla carenza di materie prime, all'aumento dei costi e alle difficoltà attuative delle amministrazioni. Tiene quindi a precisare che il governo Meloni ha ereditato tali criticità e che mai come in questa fase il Parlamento è stato coinvolto, considerati i costanti confronti con il ministro Fitto. Nega pertanto che le summenzionate problematiche possano essere imputabili all'attuale Esecutivo, il quale è riuscito comunque ad ottenere la terza rata.

Nel ribadire che il PNRR rappresenta una priorità, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) riconosce che il PNRR ha incluso progetti già esistenti, non sempre attinenti alla ripresa e alla resilienza. Dopo aver rimarcato la necessità di superare i danni economici derivanti dalla pandemia, auspica che nella riscrittura del Piano vengano maggiormente coinvolte le imprese, come del resto chiesto anche da Confindustria, correggendo quelle iniziative non pienamente in linea con il PNRR.

Assicura comunque che il proprio Gruppo tiene alla buona riuscita dell'attuazione del Piano, che – precisa – non appartiene a un solo Governo e i cui esiti andranno oltre le attuali maggioranze. Per tali ragioni, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo ricordando ad esempio, tra le buone pratiche, che l'allora ministro Cingolani aveva convocato gli Stati generali dell'energia proprio nell'ottica di ampliare la partecipazione dei soggetti interessati.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) rimarca che alcuni ritardi sono imputabili all'istruttoria delle Istituzioni europee, mentre il Go-

verno si è mosso finora in maniera rapida. Giudica poi doverose le modifiche proposte, considerato che il PNRR è stato elaborato prima della guerra in Ucraina e della crisi energetica.

Sottolinea altresì che gran parte delle risorse del PNRR costituisce un debito che graverà sulle future generazioni e dunque ritiene che le risorse vadano spese solo se apportano seri miglioramenti, considerati i vincoli che impongono per i prossimi anni. Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice.

*IN SEDE REFERENTE*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Esame e rinvio)

Il relatore ANCOROTTI (*Fdl*), anche a nome del correlatore Bergesio, illustra il provvedimento in titolo, recante la proposta di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che il Governo è tenuto a sottoporre annualmente alle Camere ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009.

Dà conto dell'articolo 1, che modifica le norme sull'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo ai primi, si prevede che essi siano trasmessi all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni due anni, anziché annualmente, precisando che essi devono essere predisposti dall'impresa di maggiori dimensioni, con riferimento al trasporto di gas naturale, tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete. Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale presentati ogni due anni da Terna, si fissano i seguenti termini procedurali: sessanta giorni per l'espressione dei pareri da parte delle regioni interessate, sei mesi dalla presentazione del piano per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'ARERA, diciotto mesi (comprensivi della valutazione ambientale strategica) per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali termini decorrono nuovamente, ridotti della metà, qualora Terna presenti integrazioni al Piano già trasmesso.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che reca alcune disposizioni volte ad attuare il risparmio energetico e ad assicurare l'accesso a nuovi servizi, anche mediante la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A.

Dopo aver sottolineato che i primi due articoli del provvedimento sono attuativi delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza al 31 dicembre 2023, pone l'accento sull'articolo 3, relativo al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (cosiddetto *cold ironing*), nel quale è indicata la definizione del servizio, sono identificati i soggetti gestori e sono definiti i poteri normativi dell'A-RERA.

Passa poi all'articolo 4, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'A-RERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale.

Descrive poi l'articolo 5, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva cosiddetta *Bolkestein* (2006/123/CE) e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano le procedure selettive (comma 3). L'articolo 5 dispone inoltre che continuino ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate, salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela (comma 5). Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6).

Con riferimento all'articolo 6, fa presente che esso incide sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell'impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi

comuni. La disposizione stabilisce che l'impresa può presentare agli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio, oppure su sito *internet*, per due anni.

Rileva poi che l'articolo 7 interviene sulla disciplina dell'allestimento di farmaci galenici e produce l'effetto di consentire anche l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche ampliando le fattispecie della cosiddetta « eccezione galenica ».

Riepiloga indi i contenuti degli articoli 8, che estende il sindacato giurisdizionale amministrativo sulle decisioni sanzionatorie dell'AGCM ai profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino margini di opinabilità, e 9, che amplia da quarantacinque a novanta giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte della medesima Autorità, delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione. Conclude rilevando che l'articolo 10 attribuisce all'AGCM tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (cosiddetto « *Digital Market Act* »).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera lo svolgimento di un ciclo di audizioni e fissa alle ore 18 di mercoledì 2 agosto il termine entro il quale far pervenire proposte di audizione, in modo da avviarle alla ripresa a settembre.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 819 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023), approvato dalla Camera dei deputati, per rendere un parere urgente all'8<sup>a</sup> Commissione.

Prende atto la Commissione.

*POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA E CONVOCAZIONE  
DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta in corso, è posticipato al termine della seduta plenaria prevista alle ore 13 di oggi.

Avverte inoltre che è convocata una nuova seduta domani, giovedì 27 luglio, alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 182

La 9<sup>a</sup> Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'atto in titolo,

preso atto che la Relazione consta di due Sezioni: nella Sezione I, formata da 8 capitoli, sono indicati gli aspetti salienti del PNRR, il confronto con gli altri Paesi europei, i risultati conseguiti nel secondo semestre 2022, gli obiettivi del primo semestre 2023, l'avanzamento finanziario e la rendicontazione del PNRR, le criticità e la riprogrammazione del Piano; nella Sezione II sono riportate le schede sull'attuazione delle riforme e degli investimenti a cura della Amministrazioni titolari;

osservato che, quanto ai risultati conseguiti nel 2022, la Relazione menziona, per le parti di competenza, tre importanti scadenze relative alle riforme in materia di concorrenza: l'entrata in vigore della legge n. 118 del 2022 (legge annuale sulla concorrenza 2021), secondo quanto previsto dalla *milestone* M1C2-6; l'entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per la sua effettiva implementazione (M1C2-8); l'ulteriore traguardo concernente le misure attuative specifiche per il settore dell'energia(M1C2-7);

considerato che il sistema produttivo italiano è stato sottoposto a molte pressioni a causa dell'aumento dei prezzi (specie delle materie prime energetiche), della carenza di materiali e beni intermedi nonché di risorse umane, delle difficoltà amministrative e di rendicontazione, della frammentazione degli investimenti, degli squilibri tra domanda e offerta;

rilevato che il Governo intende formalizzare la proposta complessiva di revisione del Piano entro agosto 2023, in linea con quanto previsto dal Regolamento 2021/241 e che le misure oggetto di riprogrammazione sono quelle che hanno registrato: notevole ritardo nella fase di avvio; rilevante incremento dei costi a causa dell'inflazione e della mancanza di materie prime; estrema parcellizzazione degli interventi; difficoltà di natura normativa, attuativa e autorizzativa che non consentono di realizzare gli interventi nei tempi e nelle modalità previste;

valutate in particolare le riforme che comportano l'adozione di norme primarie per gli ambiti di riferimento, quali:

– per il Ministero delle imprese del *made in Italy*, la riforma del sistema di proprietà industriale, che ha una scadenza a settembre

2023, e che è in fase di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dopo le due letture da parte dei due rami del Parlamento;

– per il Ministero del turismo, la riforma dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, che ha una scadenza a dicembre 2023, per il quale il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, non ancora presentato alle Camere;

– per la Presidenza del Consiglio, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, con scadenza dicembre 2023, presentata in prima lettura al Senato (Atto Senato n. 795);

esprime parere favorevole.

**Plenaria****60<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva accantonato una serie di emendamenti, in gran parte riformulati. Comunica in proposito che la Commissione bilancio ha reso parere sui predetti emendamenti riformulati e accantonati.

Riferisce quindi che il parere sugli identici emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2) è di tenore non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, lettera *f*), dopo le parole: “procedure” inserire le seguenti: “, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei” e dopo le parole: “degli imprenditori” aggiungere le seguenti: “e assicurare alle imprese l’accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure” ».

Fa presente dunque che i firmatari dei suddetti emendamenti dovrebbero riformularli per recepire la condizione della Commissione bilancio.

Il parere è invece non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).



L'esame della Commissione bilancio è ancora sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

Si passa quindi alle votazioni.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE, gli identici emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.22 (testo 2) sono approvati.

Il senatore BORGHESE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive l'emendamento 2.18 (testo 2), che è posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento 2.27 (testo 2) e risulta approvato.

I senatori FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), FREGOLENT (*Az-IV-RE*) e NAVE (*M5S*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2) in testi 3, pubblicati in allegato, per recepire il parere della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

All'esito di una unica votazione, gli identici emendamenti 2.31 (testo 3), 2.32 (testo 3) e 2.33 (testo 3) sono approvati dalla Commissione.

La Commissione, con successive votazioni, approva gli identici emendamenti 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2), mentre conferma l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54 vertenti sul tema dell'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Sugli emendamenti 4.2 e 4.3, il sottosegretario BITONCI ne suggerisce una riformulazione in un testo identico all'emendamento 4.1 (testo 2).

Si associa il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*).

I senatori Mara BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) e MARTELLA (*PD-IDP*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 4.2 e 4.3 in testi 2, pubblicati in allegato, identici alla 4.1 (testo 2) su cui la Commissione bilancio ha già espresso un parere non ostativo.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

La Commissione, con successive votazioni approva altresì gli emendamenti 4.8 (testo 2) – identico all'emendamento 4.77 già 2.38 (testo 2) – 4.7 (testo 2) – identico all'emendamento 4.13 – nonché gli identici emendamenti 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2),

4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), sottoscritto dal senatore BORGHESE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

La Commissione approva altresì gli identici emendamenti 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 (già 3.10 testo 2) e 4.79 (già 7.8 testo 2), con conseguente assorbimento della proposta 4.64.

Gli identici emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2) risultano approvati dalla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione approva altresì gli emendamenti 6.1 (testo 2), 6.12 – identico all'emendamento 6.100 (già 2.30 testo 2) –, nonché 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2) identici tra loro.

Sugli emendamenti 6.63 e 6.64 in merito al tema della parità di genere, prende la parola il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), sottolineando che le preoccupazioni sottese a tali proposte emendative risulterebbero maggiori rispetto alle aspettative, tenuto conto dei possibili pregiudizi per alcune tipologie di imprese. Alla luce del fatto che alcuni emendamenti sono stati accantonati in quanto privi del parere della Commissione bilancio, propone di confermare l'accantonamento anche delle due proposte in esame, fermi restando i suoi dubbi in merito.

Il sottosegretario BITONCI concorda con l'accantonamento, precisando tuttavia che l'unica riformulazione possibile sarebbe quella di eliminare tra i requisiti premianti la certificazione della parità di genere, vanificando dunque le proposte emendative. Assicura comunque che il tema della parità di genere è già contenuto nel provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha scelto come metodo di non entrare eccessivamente nel dettaglio attraverso gli emendamenti, per rispettare i tratti tipici della legge delega. Concorda peraltro che, in questo caso, gli emendamenti potrebbero essere penalizzanti per alcuni settori. Qualora non si elabori una riformulazione soddisfacente, fa presente che essi potrebbero essere respinti tecnicamente in questa sede ai soli fini di essere ripresentati in Assemblea, onde disporre di un tempo istruttorio più ampio.

La Commissione conferma dunque l'accantonamento delle proposte 6.63 e 6.64.

Con successive e separate votazioni, sono altresì approvati gli emendamenti 7.16 (testo 2) e 7.11 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che sugli emendamenti approvati saranno richiesti i pareri previsti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(316) BERGESIO.** – *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il PRESIDENTE domanda alla relatrice quando intenda fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che si possa prospettare la prima settimana di settembre.

La Commissione conviene quindi di fissare a mercoledì 6 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo recante un complesso di misure relative all'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi, a partire dal 1° maggio 2023, in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. In via principale, le misure in oggetto riguardano i territori individuati dall'allegato 1 del medesimo decreto. Ricorda poi che, nell'ambito delle modifiche e integrazioni operate dalla Camera, è stato trasposto nel presente decreto il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, il quale ha disposto ulteriori misure, relative in particolare alla ricostruzione nei territori colpiti dai suddetti eventi.

Dopo aver accennato all'articolo 1, che sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, si sofferma sull'articolo 9, che riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei comuni colpiti indicati nell'allegato 1 l'accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione) nell'ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal « Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina ».

Riferisce altresì che l'articolo 10 – al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza – autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Rileva indi che l'articolo 11 sospende, in favore di imprese e società aventi sede legale, od operativa o unità locali nei territori di cui all'allegato 1, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio.

Evidenzia inoltre che l'articolo 12 consente tra l'altro alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno subito danni eccezionali e che siano in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo ulteriori misure in favore del settore agricolo.

L'articolo 17 – al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali – dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

L'articolo 17-*bis* disciplina la possibilità, per le attività economiche soggette ai controlli di prevenzione incendi, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni metereologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti previsti, di proseguire l'esercizio dell'attività, mediante l'adozione di misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 20-*undecies*, che dispone l'applicazione – nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) e Sabrina LICHERI (*M5S*), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'andamento dei lavori della seduta odierna, propone di sconvocare la seduta di domani, giovedì 27 luglio, alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 571****Art. 2.****2.31 (testo 3) [id. a 2.32 (testo 3), 2.33 (testo 3)]**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « procedure » inserire le seguenti: « , anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei » e dopo le parole: « degli imprenditori » aggiungere le seguenti: « e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure ».*

---

**2.32 (testo 3) [id. a 2.31 (testo 3), 2.33 (testo 3)]**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « procedure » inserire le seguenti: « , anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei » e dopo le parole: « degli imprenditori » aggiungere le seguenti: « e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure ».*

---

**2.33 (testo 3) [id. a 2.31 (testo 3), 2.32 (testo 3)]**

NAVE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « procedure » inserire le seguenti: « , anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei » e dopo le parole: « degli imprenditori » aggiungere le seguenti: « e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure ».*

---

**Art. 4.****4.2 (testo 2) [id. a 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 2)]**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:* « Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni: ».

---

**4.3 (testo 2) [id. a 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2)]**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:* « Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni: ».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 55**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

**100<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del Presidente**

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato, per l'esame in sede consultiva, il disegno di legge n. 819, di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La Commissione è dunque ulteriormente convocata immediatamente al termine della presente seduta, con all'ordine del giorno l'esame del summenzionato disegno di legge.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**Plenaria**

**101<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 12,50.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 61, il relatore ZULLO (*FdI*) segnala, in primo luogo, che l'articolo 1 disciplina una sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

Il successivo articolo 7 prevede un'integrazione al reddito in favore di lavoratori dipendenti del settore privato interessati dagli eventi alluvionali oggetto del provvedimento, nei territori di cui all'allegato 1.

L'articolo 7-*bis* introduce una deroga che consente il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro dipendente a termine anche in assenza delle prescritte causali.

Il successivo articolo 8 riconosce un'indennità in favore dei collaboratori in forma coordinata e continuativa, dei lavoratori autonomi e dei titolari di attività di impresa, che siano iscritti ad una forma obbligatoria di previdenza e assistenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali.

Il comma 1 dell'articolo 13 prevede un contributo per interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e per interventi sulla rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

Il successivo comma 2 stabilisce la maturazione dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore dei professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività nei territori dei comuni indicati dall'allegato 1 durante il periodo di emergenza alluvionale.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 13 recano una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell'ambito dei comuni elencati nell'allegato 1, i termini per l'adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali, in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi.

L'articolo 15 stabilisce che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere, in favore degli enti gestori privati, alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime innanzitutto cordoglio per le vittime degli eventi oggetto del provvedimento. Questo risulta peraltro lacunoso rispetto alle reali esigenze dei territori colpiti, stante la situazione di grave difficoltà di cittadini, imprese e comuni, tuttora privi di

sostegno adeguato. Particolarmente preoccupante è la questione della ripresa dell'attività degli operatori economici colpiti.

A fronte degli eventi che si sono verificati è dunque ingiustificabile, a suo giudizio, l'atteggiamento di negazione del cambiamento climatico in corso, sostenuta da alcune forze politiche.

Auspica, infine, che il commissario straordinario venga messo in tempi rapidi nelle condizioni di poter operare, in quanto tuttora privo delle risorse necessarie. A tal proposito, rammenta anche l'ostilità di talune parti politiche nei confronti del medesimo commissario straordinario, in occasione del suo precedente incarico commissariale relativo alla pandemia da Covid-19.

La senatrice MANCINI (*FdI*) esprime soddisfazione per le disposizioni recate dal decreto-legge n. 61, caratterizzate dalla chiarezza e dalla facilità di applicazione, a vantaggio delle imprese e dei lavoratori. Sono inoltre apprezzabili gli interventi volti alla ricostruzione nel settore sanitario e alla continuità formativa dei medici. Diversamente da quanto avvenuto in precedenza, si è peraltro tenuto conto delle esigenze dei comuni.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) preannuncia l'intenzione di esprimere un voto di astensione sulla proposta di parere. Attualmente è prioritario accelerare al massimo gli interventi nelle zone alluvionate, sulla base della disponibilità delle risorse necessarie, anche tenendo conto delle esigenze poste dagli ulteriori eventi calamitosi, di fronte ai quali è auspicabile un superamento delle divisioni derivanti dalle diverse appartenenze politiche.

La senatrice PIRRO (*M5S*) rileva che la gravità degli eventi che hanno colpito il territorio dell'Emilia-Romagna richiede interventi rapidi, con la necessaria certezza delle risorse destinate. A tale scopo il provvedimento in esame risulta insufficiente, particolarmente in considerazione delle difficoltà di settori nevralgici, quali la scuola e il turismo.

Il senatore BERRINO (*FdI*) giudica l'intervento del Governo particolarmente rapido, specie se paragonato a situazioni affini del passato. Ricorda inoltre la solidarietà espressa dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri al commissario straordinario in occasione del suo precedente incarico relativo all'emergenza Covid-19.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) pone in evidenza l'interazione positiva del Governo con l'amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna e, successivamente, con il commissario straordinario. Le risorse già messe a disposizione potranno quindi essere aumentate sulla base della relazione predisposta dal commissario stesso.

Il decreto-legge in esame risulta peraltro tempestivo e adeguato alle esigenze dei territori colpiti ed è connotato da un approccio teso a fornire

risposte alle esigenze dei lavoratori dipendenti, nonché dei liberi professionisti, in passato costantemente trascurati in situazioni analoghe. Sono altresì soddisfacenti le misure disposte in materia contributiva e per il sostegno alla scuola paritaria e al settore turistico.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## **Plenaria**

### **102<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 18,55.*

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(524) DE POLI.** – *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni*

**(727) Deputati MULÈ e Laura CAVANDOLI.** – *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il relatore RUSSO (*Fdi*), il quale propone di adottare il disegno di legge n. 727 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Richiamando l'ampio consenso già registrato sul testo in sede di approvazione presso la Camera dei deputati e le indicazioni fornite dal ciclo di audizioni, il relatore RUSSO (*FdI*) propone di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Dopo gli interventi di tenore favorevole della senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), dei senatori MAZZELLA (*M5S*) e ZULLO (*FdI*), nonché della senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), il presidente ZAFFINI (*FdI*) prende atto del consenso della Commissione rispetto alla proposta del relatore.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE constata la mancanza di richieste di intervento e dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 13 settembre.

La Commissione conviene.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) fa presente l'urgenza del provvedimento, in considerazione delle difficoltà caratterizzanti la vita quotidiana delle persone affette da celiachia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di osservazioni è posta in votazione.

La Commissione approva unanime.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 27 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

**15ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Barbara FLORIDIA

*Interviene il dottor Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione**

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dal presidente Busia, con particolare riguardo alla tematica degli appalti, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola all'audito per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

Il dottor BUSIA svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), i deputati CANDIANI (*LEGA*) e LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) e la PRESIDENTE.

Svolge una replica il dottor BUSIA.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI*

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 20/240 al n. 22/244 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

*La seduta termina alle ore 10.*



ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 20/240 AL  
N. 22/244)**

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – premesso che:

la pubblicazione di un articolo di Filippo Facci su « *Libero* » sabato 8 luglio 2023 contenente alcune considerazioni sul caso di cronaca che vede coinvolto il figlio del Presidente del Senato per presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza ha suscitato oggettivo sconcerto proprio per le argomentazioni utilizzate a difesa del ragazzo;

al netto di una serie di ardite esposizioni di pensiero che non hanno nulla di garantista ci sono frasi che non lasciano alcun dubbio sulla impostazione sessista e discriminatoria nei confronti della ragazza che ha portato le commissioni pari opportunità di FNSI e Ordine dei Giornalisti e Usigrai, GIULIA (giornaliste libere e autonome) a protestare e ad attivarsi presso il Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti di Milano;

la stessa nota diffusa il giorno seguente dal giornalista, rispetto all'accaduto, ha ulteriormente aggravato la sua posizione in quanto parla semplicemente di « dispiacere » nel non essere stato compreso e rispetto al passaggio più impattante in negativo delle sue considerazioni che coinvolgono una ragazza presunta vittima di stupro lo definisce « un passaggio stilistico che può non piacere »;

il professionista appare nella *brochure* predisposta dalla RAI per la presentazione dei palinsesti concernenti la nuova stagione televisiva;

il suo spazio da quello che è dato apprendere dagli organi di informazione riguarderebbe una striscia quotidiana di 5 minuti prima del TG2 delle ore 13;

il profilo del giornalista non è nuovo ad azioni e considerazioni che vanno ben oltre la provocazione intellettuale e che lo rendono non compatibile con il servizio pubblico; si ricorda che lo stesso giornalista per un articolo pubblicato su *Libero* del 28 luglio 2016 contro l'Islam è stato sospeso per due mesi dal Consiglio dell'Ordine, e che sue prese di

posizione, a mezzo stampa e via *social*, su *lockdown*, napoletani, infanticidi e difesa di Alberto Genovese, imprenditore condannato per stupro, ha sollevato fortissime polemiche;

le recenti affermazioni e i precedenti lo rendono, pertanto, non compatibile con la cornice del contratto di servizio della Rai in particolare con l'articolo 2 concernente i principi generali in particolare al comma 3 lettera g) superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione;

si chiede di sapere se la dirigenza RAI sulla base di quanto esposto in premessa ritenga ancora opportuno affidare una trasmissione al giornalista in questione, il cui comportamento è in aperta violazione e negazione delle responsabilità e dei compiti propri del servizio pubblico radiotelevisivo e, quindi, se e come ritenga di doversi attivare per interrompere ogni forma di eventuale contratto e collaborazione con lo stesso e per far rispettare gli impegni e i valori di non discriminazione propri del servizio pubblico.

(20/240)

BONELLI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – premesso che:

in un articolo pubblicato l'8 luglio sul quotidiano *Libero* nel quale si parlava e commentava circa l'accusa di stupro ai danni di una ragazza di 22 anni, nei confronti del figlio del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, l'autore giornalista Filippo Facci, si esprimeva in questo modo: « Una ragazza era fatta di coca prima di essere fatta da Leonardo Apache La Russa », e ancora: « ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca »;

parole vergognose che hanno suscitato unanime sdegno e proteste anche dallo stesso mondo della stampa. « Le leggi, le norme deontologiche, il Manifesto di Venezia. Ma prima di tutto il principio di umanità e di rispetto primario verso le persone, rendono intollerabile quanto scritto », hanno commentato in una nota congiunta la commissione Pari opportunità della Fnsi, Ordine dei giornalisti, Usigrai e Giulia Giornaliste, riservandosi di presentare una segnalazione al Consiglio di disciplina dell'Odg di Milano;

inoltre, come riportato anche da diversi media, la Questura di Milano ha inviato nei giorni scorsi al giornalista Facci un provvedimento di « ammonimento » per *stalking* sulla base di dichiarazioni rese dalla sua ex moglie;

va ricordato come il giornalista non sia affatto nuovo a esternazioni fortemente lesive della dignità delle donne, in contrasto non solo allo stesso Codice Etico della RAI laddove il Servizio pubblico dichiara di promuovere la cultura e la politica delle pari opportunità tra uomini e donne, ma della stessa Convenzione di Istanbul;

già nel 2018 un altro suo articolo d'opinione, sempre su *Libero*, gli valse accuse di misoginia. Commentando il caso di Hope Cheston, giovane americana vittima di violenza quando aveva 14 anni e che ottenne un risarcimento da 1 miliardo di dollari, il giornalista scrisse: «L'avvocato della vittima ha parlato di "grande vittoria delle donne", mentre la ragazza ha lamentato che "la mia infanzia è stata rubata". Per quella cifra, a vent'anni, è lecito chiedersi quanti si farebbero derubare dell'infanzia non una, ma anche due, tre volte »;

nel 2021 la giornalista Greta Beccaglia, inviata per una tv locale toscana fuori dallo stadio Castellani di Empoli in occasione del *match* tra i padroni di casa e la Fiorentina, mentre era in diretta, venne palpada da un tifoso viola, con conseguenti polemiche e sostegno unanime (o quasi) per la ragazza. Sostegno che non arrivò da Filippo Facci che, invece, su *Twitter* postò una foto della giornalista, evidentemente reputata troppo provocante, scrivendo: «Uheila, come va? Sono Topo Gigio. E quella nella foto è una vittima di molestie sessuali ». Per le sue opinioni *social* venne anche sospeso da *Facebook*. Lui non fece una piega: «Me ne fotto, mi autodichiaro sessista »;

l'editorialista di *Libero* Filippo Facci coglie l'occasione anche per commentare il caso che ha coinvolto Alberto Genovese e i festini nel suo attico milanese. Un'analisi, la sua, che trova fondamento addirittura nei detti popolari: «È vero che uno stupro è uno stupro, ma è anche vero che chi va al mulino s'infarina. Lo status di stuprata e di puttarella possono anche convivere »;

la polemica, su tutto. Che si tratti di femminicidi («una falsa emergenza »), Islam («Odiavo l'Islam, lo odio ancora »), omosessualità o semplicemente dell'aspetto fisico di personaggi famosi che non condividono la sua visione del mondo, come Michela Murgia, accusata di «cessismo », Facci riesce sempre ad attirare su di sé lo sdegno di una parte dell'opinione pubblica;

nonostante quanto suesposto, Filippo Facci, secondo il nuovo palinsesto annunciato recentemente dai nuovi vertici Rai, sarà uno dei commentatori della televisione di servizio pubblico e gli dovrebbe essere affidata la conduzione di un programma che sarà una striscia quotidiana sulla Rai dal titolo «I Facci vostri », e che dovrebbe iniziare a settembre su Rai2;

se, alla luce della gravità di quanto esposto in premessa, l'azienda Rai non reputi doveroso non confermare al giornalista Filippo Facci la

prevista conduzione del programma quotidiano su un canale della televisione di servizio pubblico.

(21/241)

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – premesso che:

in un articolo pubblicato l'8 luglio sul quotidiano *Libero* concernente l'accusa di stupro ai danni di una ragazza di 22 anni, l'autore, il giornalista Filippo Facci, ha scritto testualmente: « Una ragazza era fatta di coca prima di essere fatta da Leonardo Apache La Russa » e, ancora: « ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca »;

considerato che:

la RAI, qualche giorno prima, in occasione della presentazione dei palinsesti concernenti la nuova stagione televisiva, ha fatto sapere che al giornalista Filippo Facci sarebbe stata affidata una striscia quotidiana trasmessa poco prima del Tg2;

ritenuto che:

le parole del Sig. Facci risultano, oltretutto gravemente offensive e sessiste, palesemente contrarie ai valori del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Presidente e l'Amministratore delegato intendano adottare per impedire che al Sig. Facci sia affidata una trasmissione RAI;

se e quali iniziative il Presidente e l'Amministratore delegato intendano adottare per impedire che il servizio pubblico possa essere utilizzato per diffondere messaggi offensivi, discriminatori, sessisti e/o che incitino all'odio.

(22/244)

RISPOSTA. *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

*La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti « I fatti vostri », inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l'Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d'intesa con il Direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi.*

*Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 « I fatti vostri ».*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.**

(Esame e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, illustra quindi una proposta di parere favorevole.

*(Il Comitato approva)*

*La seduta termina alle ore 13.55.*

**Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 13.55.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali interviene il senatore Enrico BORGHI (PD-IDP).

*La seduta termina alle ore 14.05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente provvisorio*

GUIDI

*indi*

*del Presidente eletto*

CALDERONE

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari**

Antonio GUIDI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Dario Giacconi e Francesco Mura, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: .....	18
Maggioranza assoluta dei componenti: .....	11

*Hanno ottenuto voti:*

Tommaso Antonino CALDERONE: .....	11
Schede bianche: .....	7
Schede nulle: .....	0

Proclama quindi eletto presidente della Commissione il deputato Tommaso Antonino Calderone e lo invita ad assumere la presidenza.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: ..... 17

*Hanno ottenuto voti:*

Antonella ZEDDA: .....	11
Silvio LAI: .....	6
Schede bianche: .....	0
Schede nulle: .....	0

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione la senatrice Antonella Zedda e il deputato Silvio Lai.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: ..... 17

*Hanno ottenuto voti:*

Antonino GERMANÀ: .....	10
Alessandra TODDE: .....	7
Schede bianche: .....	0
Schede nulle: .....	0

Proclama eletti Segretari della Commissione il senatore Antonino Germanà e la deputata Alessandra Todde.

Invita quindi i Gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

Dopo aver salutato e ringraziato i componenti della Commissione, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

*Mercoledì 26 luglio 2023*

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 13.45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Comunica che l'Ufficio di presidenza nella seduta del 18 luglio, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, delle collaborazioni a tempo pieno dei seguenti magistrati: Laura Alessandrelli, Francesco De Falco e Franca Maria Rita Imbergamo, nonché delle collaborazioni a tempo parziale di Ersilia Trotta, avvocato cassazionista, Raffaella Gallo, ricercatrice statistica, e Milto Stefano De Nozza, magistrato.

Informa inoltre i colleghi che, in occasione del trentesimo anniversario degli attentati mafiosi alle chiese romane di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993, la Diocesi di Roma, il comune di Roma e l'associazione Libera hanno promosso una fiaccolata in memoria. Comunica che ha intenzione di partecipare a tale iniziativa. Prega i colleghi interessati a partecipare a darne comunicazione alla segreteria della Commissione.

Walter VERINI (*PD-IDP*) e Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*) intervengono sull'ordine dei lavori.



**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Roberto ROSSI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Saverio CONGEDO, Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*), Mauro D'ATTIS (*FI-PPE*), Etelwardo SIGISMONDI (*FdI*) e Giandonato LA SALANDRA (*FdI*) e i senatori Gianluca CANTALAMESSA (*Lega*), Walter VERINI (*PD-IDP*), Salvatore SALLEMI (*FdI*), Filippo MELCHIORRE (*FdI*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*) e Sandro SISLER (*FdI*).

Roberto ROSSI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari*, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Mercoledì 26 luglio 2023

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente provvisoria*  
DALLA CHIESA

*indi*  
*della Presidente eletta*  
SEMENZATO

*La seduta comincia alle ore 14,15.*

**Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari**

Rita DALLA CHIESA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretarie provvisorie la deputata Stefania Ascari e la senatrice Anna Bilotti, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti: .....	34
Votanti: .....	30
Maggioranza assoluta dei componenti: .....	19

*Hanno ottenuto voti:*

Martina SEMENZATO: .....	19
Stefania ASCARI: .....	1
Schede bianche: .....	10
Schede nulle: .....	0

Proclama quindi eletta Presidente della Commissione la deputata Martina Semenzato e la invita ad assumere la presidenza.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti della Commissione, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti: .....	33
Votanti: .....	29

*Hanno ottenuto voti:*

Elena LEONARDI: .....	19
Cecilia D'ELIA: .....	9
Schede bianche: .....	1
Schede nulle: .....	0

Proclama quindi elette Vicepresidenti della Commissione le senatrici Elena Leonardi e Cecilia D'Elia.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti: .....	33
Votanti: .....	29

*Hanno ottenuto voti:*

Laura RAVETTO: .....	19
Luana ZANELLA: .....	8
Schede bianche: .....	2
Schede nulle: .....	0

Proclama quindi elette Segretarie della Commissione le deputate Laura Ravetto e Luana Zanella.

Invita infine i Gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

